

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNI [2020-2022]

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Avv. Raffaella Maria Candela
Incarico da Delibere CdA n. 9 del 23/05/2016 e n. 19 del 20/12/2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 29/01/2020

Pubblicato sul sito internet www.aqp.it Sezione “ Società Trasparente – Anticorruzione ”



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INDICE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Premessa.....	4
1.1 Acquedotto Pugliese S.p.A.....	5
1.2 ASECO S.p.A.....	6
1.3 Il Piano Anticorruzione e il Modello ex D. Lgs. 231/2001.....	7
1.4 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione	8
2. Il PTPCT 2020-2022	16
2.1 Obiettivi strategici	17
2.2 Il processo di gestione del rischio anticorruzione.....	17
2.2.1 Analisi del contesto esterno	18
2.2.2 Analisi del contesto interno.....	21
2.2.3 Valutazione del rischio	25
2.2.4 Identificazione delle aree di rischio	25
2.2.5 La valutazione dei rischi.....	26
2.2.6. Risk Rating	27
2.2.7. La mappatura dei processi nel PTPCT 2020-2022	28
2.2.8. Trattamento del rischio – identificazione delle misure specifiche.....	33
2.2.9. I tempi di attuazione delle misure specifiche e del monitoraggio.....	36
2.2.10 Le attività di monitoraggio su misure già adottate.....	36
2.3 Misure Generali	37
2.3.1. Codice Etico e di Comportamento	37
2.3.2. Conflitto di interessi	39
2.3.3. Inconferibilità/incompatibilità degli incarichi	40
2.3.4. Regolamento incarichi extra-lavorativi	42
2.3.5. Procedimenti penali a carico dei dipendenti e Rotazione straordinaria	43
2.3.6. Rotazione del personale e misure alternative	44
2.3.7. Pantouflage	46
2.3.8. Protocollo di legalità.....	47
2.3.9. Formazione del personale.....	48
2.3.10. Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (Lobbyng)	50



2.3.11. Misure ulteriori per la riduzione del rischio	50
3. Whistleblowing	52
4. Ciclo di valutazione delle prestazioni	54
5. Entrata in vigore	55
6. Sezione Trasparenza	57
6.1 Attività di pubblico interesse	57
6.2 Obblighi di pubblicazione	58
6.3 Reclutamento del personale e spese di funzionamento delle Società	58
6.4 Misure di razionalizzazione	59
6.5 Trasparenza e tutela dei dati personali	60
6.6 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	60
6.7 Obblighi di pubblicazione nel conferimento di incarichi	61
6.8 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.	62
6.9 Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato"	62
6.10 La trasparenza in ASECO	63
6.11 Attestazione degli obblighi di pubblicazione	63
6.12 Il sito web "Società Trasparente"	64
6.13 Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità	64
6.14 Monitoraggi sulla trasparenza	64
6.15 Interazioni con gli Stakeholders interni ed esterni	65

Allegato 1: Tabella dei rischi e mappatura processi

Allegato 2: Tabella obblighi di pubblicazione



1. Premessa

Con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha approvato il **PNA 2019**, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del **"Sistema di gestione del rischio corruttivo"**.

Con questo Piano l'ANAC ha consolidato in un **unico atto di indirizzo** tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017, recanti <<*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*>>, di diretta applicazione per il gruppo AQP).

Il PNA 2019 diventa, pertanto, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale, senza aggravii burocratici, con un approccio flessibile e contestualizzato, anche attraverso la semplificazione del quadro regolatorio, in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare si segnala, quale principale novità, l'adozione di **un approccio valutativo (di tipo qualitativo)** che può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

Il presente PTPCT si propone, dunque, di recepire le indicazioni metodologiche e di semplificazione indicate dall'Autorità, attraverso un percorso di miglioramento graduale nell'adozione di concrete misure di prevenzione e di sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dell'intera struttura, anche al fine di favorire la fruibilità e la massima diffusione del documento stesso.

Giova ricordare che i fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n.190/2012 e nei suoi decreti attuativi non fanno esclusivo riferimento alla **nozione di corruzione** contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione di fattispecie assai più ampie. In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del "pacchetto" anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ("*reati contro la pubblica amministrazione*") e ai reati relativi ad atti che la legge definisce come "*condotte di natura corruttiva*", ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La nozione di corruzione testè descritta è stata ribadita anche nel PNA 2019: "*con la legge 190/2012 [...] si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.*".

Pertanto, il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

La legge ha attribuito all'ANAC compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.



1.1 Acquedotto Pugliese S.p.A.

Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche "AQP" o la "Società"), partecipata al 100% dalla Regione Puglia, titolare ex d.lgs. n.141/1999 della concessione per il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) sino al 31 dicembre 2023, è affidataria della gestione del servizio nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania in forza della Convenzione stipulata nel 2002 con l'ATO unico Puglia.

L'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n.214, ha assegnato le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che le esercita con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla Legge 14 novembre 1995 n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Si precisa che a far data dal 1° gennaio 2018 la denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» (AEEGSI) è stata sostituita dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), ex legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 528.

AQP agisce, quindi, in un contesto fortemente regolamentato che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto quasi esclusivamente al perseguimento del "pubblico interesse".

L'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato (art. 1, co. 2-bis, della l. n.190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. n.33/2013) nelle Linee guida di cui alla delibera n.1134/2017.

In particolare, Acquedotto Pugliese S.p.A. rientra nella definizione di **società a controllo pubblico**, come da art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP) ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lett. b) definisce "controllo" «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile.», ossia:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: "Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Pertanto Acquedotto Pugliese è tenuta ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della "compatibilità" e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Nell'espletamento delle attività di pubblico interesse, gli amministratori, i dirigenti e dipendenti della Società sono qualificati come "Incaricati di pubblico servizio" nella nozione che ne dà l'art. 358 del c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Non rientrano invece nelle attribuzioni proprie di gestore del servizio pubblico di AQP (Gestione del Servizio Idrico Integrato) e, quindi, nella sfera del pubblico interesse, le attività di internazionalizzazione della Società.



1.2 ASECO S.p.A

ASECO S.p.A. (d'ora innanzi anche "ASECO"), partecipata al 100% dalla Società Acquedotto Pugliese, quindi partecipata indiretta della Regione Puglia, è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione).

Tuttavia attualmente, in via precauzionale, non tratta i fanghi di depurazione di AQP ai fini della produzione di compost, per effetto del Decreto di Sequestro Preventivo emesso in data 12 marzo 2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, nell'ambito del Procedimento penale n.6836/12 R.G.N.R. L'attività prevalente della Società si estrinseca, pertanto, nel trattamento di rifiuti non pericolosi (prevalentemente recupero della FORSU e, in misura meno significativa, di scarti e fanghi agroalimentari, rifiuti mercatali e rifiuti ligneo-cellulosici), attraverso l'esercizio dell'impianto di compostaggio di proprietà sito in Marina di Ginosa, attività estranea alla gestione del S.I.I. Dal 16 aprile 2019 l'impianto è sotto sequestro preventivo su mandato della procura di Taranto (R.G.n.r. 1770/19); da ottobre 2019 è stato autorizzato il piano di sgombero.

Con la DGR n. 1473 del 25 settembre 2017, la Regione Puglia ha aggiornato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.24 del d. lgs. n.175/2016, e s.m.i., escludendo la dismissione della partecipazione indiretta in ASECO con la seguente motivazione: *"Le attività svolte integrano quelle di cui all'art. 4 TUSP (Testo Unico Società Pubbliche), facenti capo alla capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. - NOTE: La Società svolge un'attività che permette di conseguire notevoli economie di scala e grossi recuperi di efficienza sulla gestione del servizio idrico integrato da parte della controllante Acquedotto Pugliese S.p.A., come pure espressamente previsto dall'art. 16, comma 3, del TUSP"*. Tale scelta è stata confermata nella revisione periodica delle partecipazioni detenute (DGR n.2411 del 21 dicembre 2018).

La Delibera ANAC n.1134/2017 per le società indirettamente controllate prevede:

"In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio "modello 231". In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo."

Quindi, considerato che:

- ASECO è una società di ridotte dimensioni acquisita da AQP per attività strumentali rispetto alla controllante (completare il ciclo di smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione);
- la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo (acquisti, gestione del personale, e gestione contabile) viene svolta con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service;
- le misure anticorruptive del PTPCT di AQP sono indirettamente previste anche a presidio delle aree a rischio della controllata;
- già dal 2018 e anche nel presente Piano sono state previste ulteriori misure anticorruzione per processi specifici della controllata ASECO;

tanto premesso, si è ritenuto, in continuità con il passato, di considerare i presidi di anticorruzione per la controllata ASECO all'interno del Piano Anticorruzione di AQP, come necessaria conseguenza di un'unica programmazione delle misure ex legge n.190/2012, fermo restando che ASECO ha un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 e un distinto Organismo di Vigilanza, collegiale e composto da soli componenti esterni.



Il RPCT di AQP ha la responsabilità dell'attuazione delle misure, mentre l'Amministratore Unico è RAT (Referente Anticorruzione e Trasparenza) della Società controllata.

In riferimento agli adempimenti di trasparenza propri della Società ASECO si rinvia alla sezione “Trasparenza” (paragrafo 6.10) del presente documento.

1.3 Il Piano Anticorruzione e il Modello ex D. Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n.190/2012, introdotto dall'art. 41 del d. lgs. n.97/16, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione *“integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

L'Autorità sottolinea come: *“il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione indicata.”*

AQP, con delibera n. 11/10 del 24 giugno 2010 dell'Amministratore Unico, si è dotata del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “MOG”); il Modello con i relativi allegati è stato più volte aggiornato. In data 29 novembre 2018, con verbale n.16/18, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001 di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Quanto alle misure anticorruzione, AQP ha adottato dal 2015 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), aggiornato di anno in anno, che integra, senza sovrapporsi, il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

AQP ha mantenuto separati i due modelli, in base alle motivazioni esposte dallo stesso Organismo di Vigilanza come di seguito riportate: *“Le nuove Linee Guida ANAC prevedono che, per le società in controllo pubblico, le misure anticorruzione devono integrare il Modello 231, così confluendo in un unico documento.*

A tal riguardo però l'ODV evidenzia che il PTPCT ed il Modello 231 siano due strumenti di governance diversi fra loro, con presupposti distinti, normative distinte, responsabili distinti. L'integrazione fra i due modelli, pertanto, può avvenire nei seguenti limiti:

- *risk assessment, (unico sia per la valutazione/analisi dei rischi ex legge n.190/2012 che per l'analisi dei reati presupposto di cui al d. lgs. n.231/2001), essendo i processi aziendali, alla base delle due analisi in questione;*
- *flussi informativi;*
- *controlli/monitoraggi.*

L'ODV, pertanto, ritiene che siano mantenuti separati i due documenti, anche in considerazione del previsto aggiornamento del Modello ex d. lgs. n.231/2001.” (verbale OdV di AQP del 12 dicembre 2017). Tale opzione è stata confermata anche dall'Organismo di Vigilanza in carica dal novembre 2019.

In occasione della revisione del Modello 231 si è quindi proceduto a rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli di cui alla legge n. 190 del 2012 e a consolidare il coordinamento tra Organismo di Vigilanza, RPCT e Direzione Sistemi di Controllo, in un'utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione.




1.4 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** un importante **ruolo di coordinamento** del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito una rappresentazione grafica dei principali attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo:



Sintesi dei principali compiti e responsabilità:

A. il Consiglio di Amministrazione deve:

- nominare il **RPCT**, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperandosi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- adottare il **PTPCT**, in particolare l'art. 1 co. 8 della l. n.190/2012 stabilisce che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*;
- disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, fornendo un supporto concreto e garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ricevere la Relazione annuale del RPCT ed essere destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.



B. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Alla figura del RPCT l’Autorità ha dedicato un ampio spazio di approfondimento, in particolare nelle Linee Guida n.1134/2017 sulle società in controllo pubblico, con la delibera n. 840/2018, nel PNA 2018 e, da ultimo, nel PNA 2019, interventi ritenuti necessari dall’ANAC per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.

Di seguito si richiamano i contenuti degli atti dell’Autorità citati, cui espressamente si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti, per le parti che direttamente interessano AQP.

➤ **Criteria di scelta del RPCT**

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.97/2016 alla l. n.190/2012, il legislatore ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza (disposizione attuata in AQP).

L’art 1, co. 7, stabilisce che il RPCT è individuato dall’Organo di indirizzo, tra i dirigenti interni alla Società, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività (sull’attuale organizzazione cfr. *infra lett. C*).

Il RPCT deve avere una adeguata conoscenza dell’organizzazione e del suo funzionamento, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi, deve essere una persona che ha sempre mantenuto una condotta integerrima, quindi che non sia stata destinataria di provvedimenti giudiziari di condanna o di provvedimenti disciplinari.

Proprio in relazione alle funzioni attribuite, il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all’Organo di vertice dell’avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, di ogni ipotesi di rinvio a giudizio, in caso di condanne erariali o del giudice civile o del giudice del lavoro, anche non definitive. La Società, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla valutazione del requisito della “*condotta integerrima*” per la permanenza in carica del RPCT.

Incompatibilità/inopportunità:

- va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio;
- è non opportuno il contemporaneo svolgimento delle funzioni di RPCT e di Responsabile del potere disciplinare;
- è non opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all’albo speciale in considerazione dei compiti dell’avvocato all’interno della Società;
- è da escludere che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente dell’Organismo di vigilanza (**ODV**);
- per quanto possibile, la figura del **RPD/DPO** non deve coincidere con il RPCT.

In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma –e motivata- determinazione dell’Organo di indirizzo della Società.

➤ **Compiti e poteri del RPCT**

Il RPCT

- a) predispone/aggiorna in via esclusiva il PTPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione; la proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili che sono chiamati a necessaria collaborazione;



- b) segnala all'Organo di indirizzo e all'ODV le “disfunzioni” inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica al Referente della funzione Risorse Umane i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per i successivi adempimenti disciplinari;
- c) verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- e) individua, d'intesa con il dirigente competente, il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di etica, anticorruzione e trasparenza;
- f) collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- g) redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e all'ODV e da pubblicare anche nel sito web istituzionale; riferisce all'Organo di vertice sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale e nei casi in cui l'Organo di indirizzo lo richieda;
- h) in quanto Responsabile per la trasparenza, ha un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al CdA, all'ODV, all'ANAC e, nei casi più gravi, al Referente della funzione Risorse Umane per i successivi adempimenti disciplinari;
- i) è il destinatario delle istanze di accesso civico semplice e ha l'obbligo della segnalazione ai fini disciplinari in caso di richiesta di accesso civico riguardante dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013);
- j) ha competenza sui casi di riesame nell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n.33/2013;
- k) ha la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, laddove la vigilanza esterna è condotta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi si è rinviata alla Delibera n.833 del 3 agosto 2016, recante «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*»; al riguardo è utile ricordare che spetta al RPCT “*avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art.18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza*” (Delibera n.833/2016);
- l) nel caso in cui riceva una segnalazione o comunque riscontri fenomeni di corruzione in senso ampio, ha poteri di verifica, controllo e istruttori, come definiti dall'Autorità nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, cui per completezza si rinvia. In sintesi, è ammessa l'acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l'audizione di dipendenti (da verbalizzare, o comunque da tracciare adeguatamente) nella misura in cui tali attività consentono al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione, non al fine dell'accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della



segnalazione, ma per poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni alla Società competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi. **Il RPCT non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti**, a pena di sconfinare nella competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura. Il potere istruttorio va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Tutti i dipendenti hanno il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT;

- m) ha un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni del *Whistleblower* (paragrafo 3);
- n) può avvalersi, altresì, del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto; Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità con il Regolamento UE n.679/2016 e il d. lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- o) sollecita l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), indicandone il nome all'interno del PTPCT (**RASA**).

La Società nell'ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuisce al RPCT adeguate risorse economiche per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano.

➤ **Rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati –RPD/DPO**

Premessa l'opportunità di mantenere distinte le due figure al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT (orientamento espresso anche dal Garante per la protezione dei dati personali - cfr. FAQ n.7 in www.gpdp.it, doc web 7322110), il RPD/DPO costituisce comunque una figura di riferimento anche per il RPCT, si pensi, ad esempio, al caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD/DPO nell'ambito di un rapporto di proficua collaborazione interna e in funzione consultiva.

➤ **Rapporti fra RPCT della Regione Puglia e il RPCT di AQP**

Quanto ai rapporti tra RPCT dell'ente controllante e RPCT della Società controllata, escluso un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, l'Autorità ritiene che ciascuno debba svolgere le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, tuttavia auspicando leale collaborazione e un raccordo operativo ove emergano aree di sovrapposizione di interessi oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni.

L'amministrazione controllante a esercitare comunque compiti di impulso e di vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione della Società.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza è previsto dall'art.10, co.2, della D.G.R. n.812/2014 che *“Le Società [...] trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, ai Responsabili regionali in materia il Piano della trasparenza e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti. I Responsabili regionali possono proporre modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla trasmissione.”*

Si deve segnalare, inoltre, come è **molto attivo il canale di comunicazione tra Regione e AQP sui temi anticorruzione, sia in un diretto rapporto di collaborazione e confronto tra RPCT, sia mediante il Network dei Responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza**, istituito dalla Regione Puglia quale struttura di



raccordo tra i Responsabili anticorruzione degli Enti e delle Agenzie che fanno parte della rete istituzionale pugliese (art.10, co.4, D.G.R. n. 812/2014).

Il Network è stato istituito per soddisfare, da un lato, l'esigenza di un coordinamento ai fini della redazione dei Piani da parte di Enti e Società della rete istituzionale; dall'altro, per agevolare il monitoraggio integrale dei procedimenti che vedono coinvolte sia le strutture regionali e sia i soggetti della rete istituzionale. Il Network, pertanto, si configura sia quale struttura di raccordo sia per la condivisione di metodologie, criteri, formazione e informazioni in materia di prevenzione della corruzione, sia quale strumento per il controllo dei procedimenti caratterizzati da una condivisione di competenze tra Regione ed Enti della rete istituzionale.

➤ **Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Per l'Autorità è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con il RPCT, in quanto figura chiave per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012.

Con tale soggetto ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

Di seguito si riportano i riferimenti regolatori rilevanti e a cui si rinvia:

- *“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”,* Delibera n. 330 del 29 marzo 2017;
- *“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”,* Delibera n. 329 del 29 marzo 2017;
- *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”,* Delibera n.833 del 3 agosto 2016;
- *“Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”,* Delibera n.312 del 10 aprile 2019.

➤ **Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT: revoca del RPCT e misure discriminatorie nei suoi confronti**

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere alla Società il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di RPCT (combinato disposto dell'art. 1, co. 82, della l. 190/2012, dell'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e dell'art. 1, co. 7 della l. 190/2012).

Per la definizione di *“altre misure discriminatorie dirette e indirette”* occorre fare riferimento è a quanto previsto nell'art. 2, co. 2 quater della legge 30 novembre 2017, n. 179: demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Considerata la mancanza di chiarezza delle norme nella definizione del procedimento da seguire ma, l'Autorità ha adottato il *“Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”*, Delibera n.657 del 18 luglio 2018 cui si rinvia.



➤ **Le responsabilità del RPCT**

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

- per l'omessa adozione del PTPCT;
- nei casi in cui all'interno della Società vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto (art.1, comma 12, legge n.190/2012); per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova (art.1, commi 9 e 10, legge n.190/2012);
- per omesso controllo nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel Piano, salvo provare di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato (art.1, comma 14, legge n.190/2012);
- responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza ex art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, responsabilità che non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile;
- responsabilità per omessa attività di verifica e di analisi delle segnalazioni "Whistleblowing" (art.54-bis, d. lgs. n.165/2001).


*** **

Il RPCT in carica, Raffaella M. Candela, con qualifica di quadro, è stato nominato con deliberazione del CdA n.9/2016 del 23 maggio 2016 e prorogato con deliberazione del CdA n.19/2019 del 20 dicembre 2019, come previsto dal Regolamento che definisce i compiti, le funzioni, i poteri e le responsabilità del RPCT, approvato con Delibera del CdA n.2 del 25 gennaio 2016. Il nominativo del RPCT, l'atto di nomina e il Regolamento di cui innanzi sono pubblicati, con adeguata evidenza, sul sito internet al seguente link:

www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Organizzazione/Organi%20amministrativi/Organi_controllo.

C. La struttura organizzativa di supporto al RPCT e la Direzione Sistemi di Controllo (DICAM)

Con OdS n.234 del 18 maggio 2018 è stata ridefinita la struttura organizzativa afferente al RPCT, come di seguito riportata:



Con lo stesso OdS n. 234/2018 è stata modificata la struttura organizzativa della Direzione Sistemi di Controllo (DICAM), il cui responsabile è stato altresì nominato Responsabile dei dati personali (RPD o DPO) a far data dal 17 maggio 2018, nonché componente interno dell'Organismo di Vigilanza, a far data dal 1° giugno 2018 (in sostituzione della RPCT). Le Aree della Direzione Sistemi di Controllo sono: Internal Audit, Process Improvement & Risk Management e Privacy e D.Lgs. 231.



Si evidenzia che, al fine di avere una visione unica aziendale, la funzione di Anticorruzione e Compliance e la Direzione Sistemi di Controllo hanno adottato un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali e non più esperienze diversificate tra loro e scollegate, attuando una reale sinergia tra le Unità che ha determinato per “osmosi” l’utilizzo condiviso di analisi e risultati, come ad esempio:

- i risultati ed i Piani di Azione degli Audit verso le misure del PCPT,
- i monitoraggi del PCPT verso i Follow-up dell’*Audit*,

così come diverse altre azioni che riguardano il modello complessivo dei rischi, consentendo tra l’altro di ridurre l’impatto e ottimizzare le richieste verso le strutture operative coinvolte dalle attività di controllo.

Attraverso tale livello di sinergia e di integrazione dei modelli, viene aggiornato il *Risk Assessment* dell’azienda, in maniera più ampia e con una visione prospettica di insieme basata sull’evidenza di scenari concreti e dedotti dalla realtà aziendale.

Il RPCT può avvalersi dell’*Audit* interno per specifici approfondimenti e/o attività istruttorie.

Il RPCT e il Direttore DICAM collaborano nella gestione delle segnalazioni anonime.

D. i Dirigenti e Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)

I **Dirigenti e Responsabili UO-Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT)** individuati nel presente Piano per l’UO di rispettiva competenza devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) promuovere l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- d) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;
- e) assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- f) definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati;
- g) informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione del Codice Etico e di Comportamento e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- h) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- i) avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.



Dirigenti-Referenti Anticorruzione Trasparenza (RAT)	
Dirigente/Responsabile Best Practice e HSE (BPHAM)	Giuseppe Valentini
Dirigente/Responsabile Procurement (DIRPR)	Pietro Stefano Attolico
Dirigente/Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (DIRAC)	Antonio Braccio
Dirigente/Credit Management (CREAC)	Vincenzo Silvano
Dirigente/Responsabile Information Technology (ITEAC)	Sebastiano Lopez
Dirigente/Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi (DIRTE)	Antonio de Leo
Dirigente/Responsabile Ingegneria (DIRIN)	Andrea Volpe
Dirigente/Responsabile Reti e Impianti (DIRRI)	Francesca Portincasa
Dirigente/Responsabile Risorse Umane (DIRRU)	Pietro Scrimieri
Responsabile UO Legale (LEGRU)	Pietro Giorgio Savino
Dirigente/Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne (CREAM)	Vito Palumbo
Dirigente/Responsabile Approvvigionamento Idrico (DIRAP)	Gianluigi Fiori
Dirigente/Responsabile Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionale (DIRAM)	Nicola Di Donna
Amministratore Unico ASECO	Maurizio Cianci

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il RPCT e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun RAT può individuare un delegato per l'attuazione della prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo. Fino all'individuazione del delegato, la qualifica di Responsabile per l'attuazione è assunta da ciascun RAT.

E. Tutti i dirigenti/Responsabili di UO per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dei RAT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono ai RAT e al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione da parte dei dipendenti loro assegnati, segnalandole alla DIRRU per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

F. Il Direttore delle Risorse Umane:

- istruisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;



- propone l'aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento, ove necessario;
- coordina le attività relative al processo di valutazione delle *performance* dei dirigenti di AQP;
- definisce l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione;
- definisce, d'intesa con il RPCT, il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di etica, anticorruzione e trasparenza.

G. Il RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, provvedendo all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA per AQP S.p.A. è la dott.ssa Simonetta Santoro.

Il RASA per ASECO S.p.A. è l'avv. Maurizio Cianci;

H. L'Organismo di Vigilanza 231:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Società;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231;
- provvede all'attestazione degli obblighi di pubblicazione;
- condivide con il RPCT i flussi informativi da e verso l'ODV e i controlli/monitoraggi anche ai fini anticorruzione, in un'utile logica di semplificazione.

I. Tutti i dipendenti di AQP:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT e nel Codice Etico e di Comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

2. Il PTPCT 2020-2022

Il RPCT predispone la bozza del testo aggiornato del PTPCT e provvede a:



- a) pubblicare la bozza del Piano sul sito web “*Società Trasparente*” e sulla INTRANET aziendale per raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte di dipendenti e *stakeholders* in vista dell’elaborazione del testo definitivo;
- b) trasmettere la bozza del Piano agli Organismi di Vigilanza di AQP e ASECO per eventuali osservazioni;
- c) trasmettere la bozza del Piano all’Ente controllante ai sensi dell’art.10, comma 2, della D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014.

Il PTPCT deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società entro il 31 gennaio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2.1 Obiettivi strategici

La normativa anticorruzione sancisce l’obbligo per la società di prevedere tra gli obiettivi strategici anche quelli volti a contrastare la corruzione, in una logica di partecipazione attiva e di responsabilizzazione dell’intera struttura aziendale.


L’Organo di indirizzo, con il Piano 2020-2022, ferma restando l’importanza riconosciuta all’innalzamento del livello qualitativo del complessivo sistema a presidio della prevenzione della corruzione, considera come strategici il perseguimento dei seguenti obiettivi di anticorruzione e di trasparenza:

- il rigoroso rispetto del Codice Etico e di Comportamento;
- il potenziamento del percorso virtuoso, già attivo, dell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di pianificazione, programmazione e standardizzazione delle modalità di approvvigionamento, anche mediante l’utilizzo di soluzioni informatizzate;
- il continuo miglioramento dei processi aziendali di controllo sull’esecuzione dei contratti di appalto, con attenzione al rispetto dei tempi, alla rotazione dei dipendenti con incarichi (in particolare RUP, DL, DEC) e al conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all’impresa appaltatrice;
- il continuo aggiornamento delle procedure aziendali, adeguandole alle novità normative e alle variazioni organizzative, in una logica di trasparenza dei processi, responsabilizzazione e segregazione delle funzioni, tanto al fine di garantire il miglior presidio non solo anticorruzione, ma anche in ambito 231;
- la tutela dell’immagine di imparzialità della Società nell’ipotesi di procedimenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dirigenti/dipendenti;
- implementazione del nuovo portale rispetto agli adempimenti di trasparenza, prevedendo la gestione diretta del sistema da parte dei Responsabili dei dati oggetto di pubblicazione.

Pertanto AQP considera fondamentale prevedere nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati al DG e ai dirigenti anche l’attuazione delle misure definite nel PTPCT, come meglio specificato al paragrafo 4 del presente documento.

2.2 Il processo di gestione del rischio anticorruzione

Il processo di gestione del rischio anticorruzione si articola nelle fasi di seguito rappresentate:



2.2.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto esterno in cui opera AQP, si è ritenuto di sicuro interesse il Rapporto dell'ANAC "La corruzione in Italia 2016-2019", pubblicato il 17 ottobre 2019. In particolare si segnala l'analisi dei dati di seguito riportata:

"Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti [...] In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. [...] Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici [...]

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell'appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d'asta, molto al di sotto della media); per le commesse di



minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell'amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell'attività appaltata.

A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse*
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti)*
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche)*
- assunzioni clientelari*
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi*
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura*

[...]

Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale).

Sotto questo profilo, l'analisi dell'Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica.

Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

A fronte di questa "ritirata" del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta."

Il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nel suo intervento all'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2018 (25 gennaio 2019), ha fornito un'interessante analisi del fenomeno della criminalità organizzata pugliese:

"La criminalità organizzata pugliese è essenzialmente caratterizzata da strutture disomogenee, dedite localmente ai settori estorsivi, al narcotraffico e all'usura. [...]"



In linea con le considerazioni generali sviluppate negli anni passati, alla luce dei più recenti provvedimenti giudiziari, può ritenersi dimostrato che i sodalizi di tipo mafioso operanti sul territorio del distretto di Lecce appaiono tuttora connotati dalla forza di intimidazione riconducibile all'organizzazione mafiosa sacra corona unita e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che opera sia all'interno che all'esterno delle stesse strutture associative; tali connotati caratterizzano sia le cellule di diretta derivazione dalla più ampia organizzazione mafiosa sia quelle nuove, più "piccole", organizzazioni che si omologano ai locali modelli comportamentali di tipo mafioso sfruttando, a proprio vantaggio, un fattore ambientale intrinseco e storicamente risalente.

Il "core business" delle predette organizzazioni, anche in virtù dell'esplosione dei consumi legata alle numerose presenze turistiche registrate in Salento nel periodo estivo, continua ed essere il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti; [...] L'attività estorsiva costituisce il secondo pilastro dell'attività criminale dell'associazione mafiosa; [...]

Nella provincia brindisina l'attività criminale della sacra corona unita e le stesse forme del suo insediamento appaiono mutate rispetto ai primi anni duemila; la forza di intimidazione esercitata dall'associazione si manifesta in forme meno violente e clamorose rispetto a quelle che ne avevano connotato l'operatività nel passato.

La criminalità operante nella provincia tarantina presenta, invece, connotati fortemente peculiari, tali da renderla simile alla criminalità calabrese in ragione dell'alto grado di omertà, e altresì a quella napoletana per la modalità di controllo capillare del territorio, oltre che per le forme di ostentata manifestazione di violenza contro chi non si piega ai deliberata del sodalizio.

La criminalità organizzata di stampo mafioso che interessa il territorio del distretto di Bari non si identifica con la sacra corona unita, giacché le organizzazioni criminali che ivi operano si sono sviluppate in piena autonomia, con proprie caratteristiche e senza alcun rapporto funzionale o gerarchico con la detta associazione. Ciò premesso, va subito chiarito che appare impossibile caratterizzare in termini generali il fenomeno della criminalità organizzata del distretto di Bari in quanto non è un fenomeno né unitario né omogeneo. La prima e fondamentale differenziazione è tra le due macro aree della zona di Bari e di quella "foggiano-garganica", le quali presentano una fisionomia criminale mafiosa completamente diversa. A ciò deve aggiungersi la presenza, di una moltitudine di sodalizi – di origine e composizione prevalentemente familiare – con assetti personali e organizzativi mutevoli e contingenti agli accadimenti esterni che, pertanto, possono determinare l'impovertimento della composizione personale e del potere (carcerazioni, collaborazioni con la Giustizia, "guerre" con gruppi contrapposti); ovvero una espansione del potere stesso, per effetto del formarsi di nuove alleanze, ovvero delle sfortunate vicende di altri clan. La rappresentazione di insieme è una immagine caleidoscopica, con i singoli elementi che si aggregano e si disaggregano con moduli né regolari né prevedibili. La mancanza di una "cupola" ovvero di un vertice aggregante determina le imprevedibili "guerre" che divampano periodicamente nelle diverse aree del distretto. [...]

Nel circondario di Foggia va distinta l'area cittadina da quella garganica. Tuttavia, pur essendo le due aree caratterizzate da una diversa economia e pur essendo popolate da sodalizi originatisi in maniera del tutto autonoma e differente, l'immagine complessiva della mafia del circondario appare con una caratterizzazione unitaria e, soprattutto, completamente diversa da quella della criminalità organizzata del circondario di Bari. Trattasi di una mafia chiusa, impenetrabile e saldamente legata a "valori mafiosi", rafforzati dalla prevalente composizione familiare dei sodalizi; una mafia spietata e sanguinaria, la cui storia è costellata da centinaia di omicidi e "lupare bianche" non disvelati. A queste caratteristiche "arcaiche", si contrappongono tratti di modernità e di imprenditorialità che hanno consentito alle locali organizzazioni di intrecciare alleanze di tipo economico con mafie di altre Regioni e, in particolare, con il clan dei Casalesi (per la comune attività di produzione di massicci quantitativi di banconote false); di infiltrarsi nella pubblica amministrazione; di investire i proventi delle attività illecite nei settori più proficui dell'economia locale e, in particolare, nell'agro-alimentare; di contaminare, attraverso l'usura, la piccola imprenditoria, in estrema difficoltà per effetto della crisi economica."



Sul fronte dei reati ambientali, giova evidenziare che nell'ultimo rapporto di Legambiente "Ecomafia 2019" la Puglia risulta nuovamente al terzo posto nella classifica nazionale dell'illegalità ambientale con 2.854 infrazioni accertate (il 10,6% sul totale nazionale), 751 sequestri effettuati, 2.669 persone denunciate e 8 arrestate. In quella nazionale le province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi sono rispettivamente al terzo, sesto, decimo, undicesimo e sedicesimo posto con 711, 626, 473, 459 e 369 infrazioni accertate.

Nel ciclo illegale dei rifiuti la Puglia rimane al secondo posto con 947 infrazioni accertate (l'11,9% sul totale nazionale), 828 persone denunciate, 6 arrestate e 269 sequestri effettuati; a livello nazionale, Foggia, Bari e Brindisi sono rispettivamente al secondo, settimo e ottavo posto con 310, 123 e 120 infrazioni accertate.

Si ritiene rilevante riportare i dati sull'occupazione in Puglia relativi al II trimestre 2018: in Puglia, nel II trimestre 2018 rispetto allo stesso trimestre del 2017, gli occupati crescono del +3,9% (nel semestre crescono del +0,7%); il tasso di occupazione maschile cresce e passa dal 58,5% del II trimestre 2017 al 59,8%; quello femminile cresce e passa dal 31,7% al 34,4%; quello totale cresce e passa dal 45% al 47%; il tasso di disoccupazione maschile decresce e passa dal 16,6% del II trimestre 2017 al 13,8%; quello femminile decresce e passa dal 23% al 18,8%; quello totale decresce e passa da 18,9% al 15,7% (dati ISTAT – mercato del lavoro).

Da ultimo nell'analisi del contesto esterno si segnala che nella primavera del 2020 si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio della Regione Puglia, amministrazione controllante AQP.

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale, avvalorate dalla mappatura dei rischi e sulle quali si è inteso focalizzare il presente Piano nella definizione delle misure.

2.2.2 Analisi del contesto interno

A. Governance attuale

Consiglio di Amministrazione AQP

Con D.G.R. del 20 marzo 2018, n. 438, la Giunta Regionale, adottando una struttura collegiale del CdA di 5 membri per esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzative e gestionali, designava i componenti del nuovo CdA, Simeone Di Cagno Abbrescia (con la carica di Presidente), Nicola De Sanctis, Carmela Fiorella, Floriana Gallucci, Luca R. Perfetti. Con verbale di CdA n.8/18 del 28 marzo 2018, all'ing. De Sanctis venivano attribuiti gli incarichi di Vice Presidente del CdA e Amministratore Delegato, con i tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione delle materie riservate al Consiglio come individuate con la D.G.R. del 28 luglio 2017, n. 1265. Il mandato avrà termine all'approvazione del bilancio di esercizio 31 dicembre 2019. Con verbale n. 10 del 28 giugno 2019, il CdA ha attribuito al Presidente le deleghe sulle seguenti materie: Comunicazioni e Relazioni Interne ed Esterne, Ricerca e Sviluppo ed Internazionalizzazione, Risorse Umane, Legale.

Direttore Generale

Con D.G.R. dell'11 luglio 2017, n. 1133, la Giunta Regionale designava il Presidente del CdA, ing. Nicola De Sanctis, Direttore Generale, organo statutario; la nomina veniva confermata in seno all'Assemblea ordinaria dei soci del 13 luglio 2017, n. 2, ed è stata prorogata a luglio 2018 per un ulteriore biennio. Il Direttore Generale ha rimesso in data 28 novembre 2017 le deleghe gestionali.


Amministratore Unico ASECO


L'organo amministrativo della controllata ASECO s.p.A. è costituito da un amministratore unico. L'assemblea degli azionisti del 21 giugno 2019 ha riconfermato nella carica l'avv. Maurizio Cianci, dirigente AQP, sino all'approvazione del bilancio di esercizio 31 dicembre 2019.




B. L'assetto organizzativo di AQP

Si riporta di seguito l'attuale modello organizzativo:





ORGANIGRAMMA STO



Per quanto riguarda il contesto interno e in riferimento all'area dei contratti pubblici, occorre segnalare che in data 21 dicembre 2017 è stata adottata la DGR n.2259/2017, in attuazione della legge regionale del 1° agosto 2014, n. 37, che ha dettato principi generali al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici, razionalizzando i processi di approvvigionamento di beni e servizi. AQP, in quanto inserita nel Sistema Integrato degli Acquisti



regionale, deve strutturare i processi interni e le relative attribuzioni individuando quali debbano essere le acquisizioni di beni e servizi superiori a € 40.000, distinguendo quali continuare a gestire tramite la struttura interna e quali debbano essere trasferite alla CAT (Centrale di Committenza Regionale).

Il processo di razionalizzazione degli acquisti, avviato con l'istituzione della CONSIP, trova oggi nuova linfa con la Centrale di Committenza Regionale, con l'obiettivo primario di conseguire maggiore efficienza tramite la realizzazione di economie di scala e con la conseguente riduzione dell'alea di rischio per AQP.


Sempre in riferimento al contesto interno, occorre anche dare evidenza dell'analisi svolta dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, sulla base delle richieste espresse dalle UO, sulle carenze di organico.

Il budget 2019 prevedeva 31 cessazioni e l'ingresso di 100 risorse, utili sia per fronteggiare e perseguire gli obiettivi imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia per sostituire le previste cessazioni a vario titolo, sia per conseguire i target sempre consistenti e significativi che la Società si pone sugli investimenti.

Dai dati ricevuti dalla Direzione Risorse Umane al 10 dicembre 2019 risulta che, nel corso dell'anno, sono state assunte 166 unità a fronte di 81 cessazioni (per il 2020 sono previste ulteriori 77 cessazioni).

In particolare, dall'analisi di assunzioni e cessazioni emerge che gli inserimenti di nuove risorse, al netto della sostituzione di quelle cessate a vario titolo, hanno riguardato per il 40% la Direzione Reti e Impianti (gestione reti idriche e depuratori), per il 29,41% le UO Commerciali e per l'11,76% la Direzione Investimenti.

C. L'assetto organizzativo di Aseco





2.2.3 Valutazione del rischio

La gestione del rischio (*Risk Management*) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul “rischio corruttivo”, che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di AQP agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (*Risk Assessment*), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Nel redigere la mappatura dei processi per il PTPCT 2020-2022, valutarne i relativi rischi e definire le misure, si è proceduto alla **fase di riesame del PTPCT 2019-2021**.

Durante la fase di riesame è stato verificato l'intero sistema, in tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura iniziale, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

La fase di riesame in AQP è gestita annualmente, coordinata dal RPCT e coinvolge tutti i soggetti preposti al controllo e alla gestione del rischio, compreso la Direzione Sistemi di Controllo.

Il Sistema di controllo interno, infatti, si suddivide normalmente su tre livelli tra loro integrati. Ai controlli di primo livello demandati ai Responsabili dei processi, si aggiungono quelli di secondo livello effettuati dal Sistema qualità e Compliance ed infine del terzo livello della funzione Internal Audit. I controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. AQP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema “a rete”, atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili al rischio corruzione.

2.2.4 Identificazione delle aree di rischio

Pur in continuità con i precedenti PNA, l'ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1 allo stesso piano, a cui ci si è attenuti.

L'Allegato 1, quindi, è stato l'unico riferimento metodologico seguito nella predisposizione del presente Piano per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della legge n. 190/2012, il legislatore, in generale, ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite “obbligatorie”), nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, quali:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.



A tali Aree di rischio si sono poi aggiunte altre con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate “aree generali”.

Oltre alle aree di rischio generali sono state considerate quelle che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite “aree di rischio specifiche”.

Nel PTPCT 2019-2021 le n. 75 aree di rischio, comprensive di quelle generali e specifiche, relative a 17 processi analizzati, erano distribuite come di seguito rappresentato:

AREE DI RISCHIO	DIRPR	DIRRI	DIRAP	DIRIN	DIRTE	DIRAC	DIRRU	LEGRU	DIRCM	BPHAM	CREAM	ASECO	Totale
G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale							3						3
G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		4			1								5
G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)				1	1	2			3		1		8
G.4.4 D. Contratti pubblici	12	7	2	4	7	3	3	1				1	40
G.4.5 E. Incarichi e nomine	1			1	1			1					4
G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio						3						1	4
G.4.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			1							1			2
G.4.8 H. Affari legali e contenzioso							1	5					6
G.4.9 I. Altre Aree di rischio		1			1							1	3
Totale complessivo	13	12	3	6	11	6	9	7	3	1	1	3	75

In dettaglio, per quanto attiene l’area di rischio “Contratti Pubblici”, le n. 20 aree di rischio individuate erano distribuite come di seguito rappresentato:

uo	DETTAGLIO AREE DI RISCHIO
	ESECUZIONE 7
	PROGETTAZIONE 3
	PROGRAMMAZIONE 6
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE 20
	VERIFICA AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 4
	Totale complessivo 40

Tanto premesso, ai fini dell’identificazione delle nuove aree di rischio del presente Piano, ferme restanti le indicazioni di legge e dell’Autorità, si è tenuto conto di:

- l’attività di riesame effettuata nell’ambito del PTPC 2019/2021;
- gli esiti degli audit di processo effettuati dall’UO Internal Audit.

2.2.5 La valutazione dei rischi

Il PNA 2019 si basa su un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) che verrà implementato in modo graduale nei piani successivi ed in ogni caso non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023.

Partendo dalla mappatura dei processi del PTPCT 2019-2021, composta da n. 75 ambiti di rischio si è proceduto ad una valutazione del contesto, ambito per ambito. In dettaglio si sono acquisite tutte le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’AQP opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).



Le fonti considerate per l'analisi sono state:

- 1) i dati legati ai monitoraggi del PTPCT 2019 – 2021 sia del I che del II quadrimestre 2019;
- 2) l'organizzazione e alle sue variazioni;
- 3) i dati giudiziari relativi a quelli più specificatamente interni all'azienda;
- 4) contingenti interessi culturali, economici e sociali del territorio in cui opera AQP;
- 5) segnalazioni ricevute.

Nell'ambito delle valutazioni effettuate, i dati legati ai monitoraggi (punto 1) hanno un peso del 30% e gli altri fattori di analisi (punti dal 2 al 6) hanno un peso del 50% e possono essere riassunti nella seguente check list di controllo.

Contesto interno	
<input type="checkbox"/>	il processo presenta criticità nelle risorse quali-quantitative?
<input type="checkbox"/>	il processo ha subito riorganizzazioni durante l'anno?
<input type="checkbox"/>	
Contesto esterno	
<input type="checkbox"/>	il processo è stato regolamentato da nuove norme (nazionali, regionali, di settore)?
<input type="checkbox"/>	le caratteristiche congiunturali di contesto possono favorire fenomeni corruttivi?
<input type="checkbox"/>	sono state registrate segnalazioni/procedimenti penali?

Alla luce di quanto sopra il risk rating di ciascun ambito di rischio è stato ricalcolato.

2.2.6. Risk Rating

Nel corso del 2018 si è proceduto con un'attività di Self Risk Assessment sul risk rating attribuito a ciascuno dei rischi rilevati e riportati nel risk assessment dell'anno 2018.

Nel corso del 2019 la Direzione Sistemi di Controllo, attraverso le funzioni Internal Audit e Process Improvement e Risk Management, ha individuato, nell'ambito degli audit condotti, diverse azioni per il miglioramento dei processi e la mitigazione dei rischi di processo di cui all'Assessment 2018.

A seguito dell'attuazione di tali interventi di miglioramento, a fine 2019, la stessa direzione ha proceduto alla valutazione del rischio residuo, ossia del rischio rimanente a valle dell'efficacia prodotta dagli stessi.

Sulla base di tale nuovo risk rating si è proceduto alla valutazione del conseguente rischio di corruzione e frode residuo, ossia alla rivalutazione dell'iniziale rischio corruzione e frode determinato nel 2018.

Il rischio residuo di corruzione e frode è stato determinato secondo i seguenti principi:

- a) Nelle aree di rischio oggetto di audit e dove è presente un piano di miglioramento realizzato, il rischio di corruzione e frode è stato valutato dalla Direzione Sistemi di Controllo;
- b) Nelle aree di rischio non oggetto di audit è stata applicata una percentuale di rivalutazione del rischio corruzione e frode applicata sul valore del rischio attribuito inizialmente in sede di Self Risk Assessment nel 2018, tenendo conto dell'analisi riportata al paragrafo 2.2.5.

Nell'ipotesi di riduzione del rischio, la percentuale di abbattimento applicata è stata al massimo del 50% poiché:

- a) il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero;



b) I presidi del PTPCT 2019-2021 definiti con il Risk Assessment del 2018 sono stati implementati nell'anno corrente e pertanto, essendo il 2019 il primo anno di adozione del modello, in via cautelativa, è stata assunta la percentuale di abbattimento indicata.

Il risk rating residuo per l'anticorruzione e frode è rappresentato dalla tabella sotto riportata poi ricondotta ai valori ALTO, MEDIO, BASSO in modo da omogeneizzare i valori rispetto ai PTPCT precedenti:

<2	Trascurabile	}	ALTO
=>2<6	Accettabile		
=>6<15	Gestire	}	MEDIO
=>15<20	Intervenire		
>20	Evitare	}	BASSO


La UO Internal Audit, durante l'attività di Risk Assessment, condotto in ambito di audit, ha rilevato poi ulteriori ambiti di rischio (n. 9) con rilevanza significativa in termini di corruzione e frode indicati di seguito:

1. Accettazione fornitura reattivi;
2. Controlli di processo potabilizzazione;
3. Sanificazione reti fognarie;
4. Gestione del contratto di "cottimo";
5. Monitoraggio attività dei "cottimisti";
6. Rifiuti prodotti da terzi;
7. Conduzione impianto di sollevamento fogna;
8. Ispezione e verifica delle reti fognarie;
9. Utilizzo del personale da parte dei fornitori.

Agli 84 ambiti di rischio così individuati (n. 75 del PTPCT 2019-2021 + n. 9 indicati dalla UO Internal Audit), se ne sono aggiunti altri 3 frutto della distribuzione del rischio "Valutazione ammissibilità varianti", scelta conseguente alla nuova organizzazione aziendale di cui all'OdS n. 243 del 27 settembre 2019.

2.2.7. La mappatura dei processi nel PTPCT 2020-2022

Al termine dell'analisi sopra descritta di seguito si indicano i processi considerati nel PTPCT 2020-2022 rispetto a quelli del PTPCT 2019-2021:



Gli ambiti di rischio sono stati individuati secondo i seguenti criteri:

1. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score superiore a 15 e quindi con un risk rating pari ad "intervenire";
2. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio con uno score compreso tra 11 e 15 e quindi con un risk rating pari a "gestire";
3. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio comunque riconducibili all'art. 1 comma 16 della L. n.190/2012;
4. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio su cui insistono dei procedimenti penali "rilevanti" o nell'ambito dei quali sono pervenute segnalazioni;
5. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio oggetto di Audit;
6. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio il cui risk rating è aumentato;
7. sono stati considerati tutti gli ambiti di rischio il cui risk rating è rimasto invariato;
8. sono stati considerati tutti gli ambiti il cui risk rating è diminuito mantenendo comunque un livello di rischio M.

Di seguito si riportano per UO, gli 87 ambiti rischio che hanno composto la mappatura dei processi del PTPCT



2020-2022:

UO	Ambiti di rischio	n.
DIRPR	Acquisti in Emergenza	13
	Autorizzazione Subappalto	
	Consulenze legali	
	Costituzione Albo Fornitori	
	Inadeguatezza delle norme aziendali	
	Nomina Commissione di Gara e Nuclei di Valutazione	
	Programmazione e progettazione della gara	
	Proroga Contrattuale	
	Schedulazione/Priorità Approvvigionamenti	
	Selezione Fornitore	
	Stipula del Contratto	
	Verifica Atti Somma Urgenza	
	Verifica Requisiti ed Esclusione	
DIRRI	Calendarizzazione rimozioni	21
	Calendarizzazione sospensioni	
	Conduzione impianto di sollevamento fogna	
	Controllo allacciamenti in campo	
	Forniture, Servizi strategici	
	Forniture, Servizi strategici, Interventi strutturali	
	Gestione del contratto di cottimo	
	Inadeguata sanificazione reti fognarie	
	Inadeguatezza delle norme aziendali (procedure per controllo acque)	
	Ispezione e verifica delle reti fognarie	
	Mancato monitoraggio dei cottimisti	
	Manutenzione straordinaria rete fognaria	
	Manutenzione straordinaria rete idrica	
	Ricorso ad appalto sotto soglia "forzati"	
	Rifiuti prodotti da terzi	
	Ritardi nell'aggiudicazione dei contratti specifici alla manutenzione elettromeccanica a guasto	
	Scarso controllo sull'iter di appalto ed esecuzione dell'intervento in considerazione del personale impegnato	
Servizio rilevazione letture consumi		
Sostituzioni e verifica (gestione misuratori d'utenza)		
Utilizzo del proprio personale da parte dei fornitori		
Valutazione ammissibilità varianti		




DIRRU	Acquisto e gestione mezzi aziendali	9
	Amministrazione del personale	
	Approvvigionamento ed erogazione corsi	
	Business travel	
	Gestione inquadramenti	
	Gestione stragiudiziale e sindacale delle vertenze del personale	
	Selezione esterna (job description, profilo candidati e selezione candidato)	
	Selezione interna	
	welfare	
LEGRU	Assicurazioni	6
	Conciliazione	
	Gestione legali esterni	
	Gestione sinistri	
	Inadeguatezza delle norme aziendali (Regolamento albo legali esterni)	
	Tutela legale	
DIRAC	Fatturazione consumi	8
	Gestione del Credito	
	Gestione del Credito - Azioni Legali	
	Pagamenti	
	Rapporti con Istituti finanziari	
	Reperimento risorse finanziarie	
	Requisiti Approvvigionamento Applicativi	
	Requisiti Approvvigionamento Tecnologie	
DIRAP	Accettazione fornitura reattivi	6
	Attività di vigilanza e di controllo sui vettori primari, riscontro di atti vandalici, guasti o malfunzionamenti e manutenzione	
	Controlli di processo potabilizzazione	
	Elaborazione atti tecnici di gara per forniture di reagenti e servizi	
	Tempi di emissione OdA per approvvigionamento reattivi e servizio smaltimento fanghi	
	Valutazione ammissibilità varianti	
DIRIN	Gestione del contratto	8
	Gestione del contratto in sicurezza	
	Inadeguatezza delle norme aziendali (Piano investimenti)	
	Nomine interne/incarichi esterni (progettazione)	
	Processi espropriativi correnti e in sanatoria.	
	Programmazione tecnico-economica investimenti	
	Proposta investimenti strutturali	
	Valutazione ammissibilità varianti	



DIRTE	Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili aziendali;	10
	Conferimento di incarichi di collaudo	
	Gestione dei contratti e monitoraggio consumi energetici	
	Inadeguatezza delle norme aziendali (Manutenzione)	
	Manutenzione specialistica	
	Progettazione energia	
	Sopravalutazione delle riserve	
	Sostituzione Misuratori di utenza	
	Valutazione ammissibilità varianti	
	Verifica funzionalità misuratori	
ASECO	Accettazione rifiuti	3
	Acquisti sotto soglia (< € 40.000,00)	
	Uscite per Cassa/Entrate Contanti	
BPHAM	Discrezionalità Verifica progetti e contratti	2
	Sistemi di gestione	
CREAM	Contributi e sovvenzioni	1


87

Le n.12 aree di rischio considerate in più rispetto al Piano precedente si concentrano maggiormente nell'ambito degli appalti pubblici ed in particolare nell'ambito dell'esecuzione contrattuale:



Area di rischio - Contratti pubblici	PTPCT 2020-2022	PTPCT 2019-2021
ESECUZIONE	16	7
PROGETTAZIONE	3	3
PROGRAMMAZIONE	6	6
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	20	20
VERIFICA AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO	4	4
Totale complessivo	49	40

Il livello di rischio (Alto, Medio o Basso) si distribuisce nelle diverse UO come di seguito rappresentato:



2.2.8. *Trattamento del rischio – identificazione delle misure specifiche*

La fase del trattamento del rischio, che è l'ultima fase di gestione del rischio, ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione della Società, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L'AQP, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione. Di seguito si indicano le tipologie di misure adottate nel presente piano:

- misura di controllo
- misura di trasparenza
- misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misura di regolamentazione
- misura di semplificazione
- misura di formazione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di rotazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di disciplina del conflitto di interessi
- misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari.

Per le misure generali si riporta al paragrafo 2.3, per il dettaglio sulla distribuzione delle misure specifiche nelle diverse UO, si riporta all'Allegato 1 del presente Piano.

L'individuazione delle misure è avvenuta con il coinvolgimento della struttura organizzativa, attraverso comunicazioni formalizzate formulate dal RPCT ai Responsabili, valutandone e recependone le indicazioni.

La definizione delle misure si dovrà tradurre, poi, nella predisposizione di relativi obiettivi da assegnare ai Responsabili nel piano della valutazione delle prestazioni.

Per ciascun ambito di rischio, in particolare, sono state definite una o più misure di mitigazione, attribuite tenendo conto in particolare di:

- livello di rischio;
- verifiche relative alle misure 2019;
- azioni definite nell'ambito di audit;



- rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza;
- mancanza di procedure/istruzioni operative/istruzioni di processo interno aggiornate che rappresentano un fondamentale presidio di controllo;
- indicazioni dettate dall’Autorità in materia di gestione del conflitto d’interesse.

Il processo di definizione delle misure ha avuto inizio a fine novembre quando il RPCT ha inviato alle 11 Unità Organizzative coinvolte le proposte delle misure anticorruzione con l’indicazione, per ciascun ambito di rischio, di:

- indicatori di monitoraggio (utili al fine di poter agire tempestivamente definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure);
- tipologia di misura;
- misure di prevenzione;
- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all’attuazione della misura (in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diverse UO possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, si è indicato chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione).

Il processo di definizione delle misure è terminato il 13 dicembre u.s. al termine di numerosi incontri e confronti con i Responsabili.

Ultimato tale processo, sono state condivise 184 misure a fronte delle 164 definite nel PTPCT 2019-2021 di cui n. 104 sono quelle del PTPCT 2019-2021 e n. 80 sono nuove. Delle n. 80 misure nuove n. 58 sono state recepite da rapporti di Audit/follow-up di audit effettuati durante il 2018-2019.

Di seguito un riepilogo:

MISURE	ASECO	BPHAM	CREAM	DIRAC	DIRAP	DIRIN	DIRPR	DIRRI	DIRRU	DIRTE	LEGRU	TOT
NUOVE MISURE	2	1		5	10	5	14	24	9	6	4	80
MISURE PTPCT 2019-2021	3	7	1	13	6	9	16	22	11	8	8	104
TOT	5	8	1	18	16	14	30	46	20	14	12	184

I criteri adottati nell’indicazione delle misure sono stati:

- 1) Sono state riproposte tutte le misure del PTPCT 2019-2021 non attuate, rimodulando le nuove tempistiche di attuazione, concordandole con i Responsabili;
- 2) Sono state riproposte tutte le misure del PTPCT 2019-2021 attuate parzialmente, rimodulando le tempistiche e riproponendole alla prima data utile di monitoraggio;
- 3) per quanto attiene le misure del PTPCT 2019-2021 attuate totalmente, sono state riproposte tal quali nel caso di misure "rolling" (tipo - controlli di I livello con redazione di report);
- 4) per quanto attiene le misure attuate totalmente relative ad aggiornamenti di procedure/istruzioni/regolamenti, sono state rimodulate introducendo misure di controllo sulla relativa applicazione.

A valle dell’analisi effettuata su ogni singola area di rischio, sono state clusterizzate le motivazioni che hanno portato all’attribuzione della misura, che si riportano di seguito:



MOTIVAZIONI	ASECO	BPHAM	CREAM	DIRAC	DIRAP	DIRIN	DIRPR	DIRRI	DIRRU	DIRTE	LEGRU	Totale complessivo
CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI RISERVE ILLEGITTIME										1		1
CONTENERE IL RISCHIO DI APPROVAZIONE DI VARIANTI ILLEGITTIME					2	2		2		2		8
CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI E OLTRE I LIMITI CONSENTITI DALL'ENTE CONTROLLANTE			1									1
CONTENERE IL RISCHIO DI UN UTILIZZO DELLE RISORSE NON RISPONDENTE A CRITERI OGGETTIVI						1		2				3
DEFINIZIONE ATTI DI GARA SECONDO CRITERI OGGETTIVI										1		1
EVITARE IL CONSOLIDAMENTO DI POSIZIONI E/O IL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL PROCESSO				1		1	2		2			6
MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE										1		1
MISURA DEFINITA IN SEDE DI AUDIT	1			8	11		6	20	4	1	7	58
NECESSITA' DI FACILITARE LA RILEVAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI	2			2	1		1	4	3	1	1	15
PROMUOVERE L'ETICA AZIENDALE							1					1
REGOLAMENTAZIONE NON CONFORME A NORME E ORGANIZZAZIONE		7		3		5	3	8	1	3		30
RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO NEGLI APPALTI DI PARTICOLARE RILEVANZA ECONOMICA							1					1
RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUGLI OPERATORI ECONOMICI							1					1
RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE	2			3	1	2	5	7	6	1	2	29
RINFORZARE I PRESIDI DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLE TEMPSTICHE		1				1	3					5
RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI					1	2	6	2	1	3	1	16
STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO TRAMITE ATTO REGOLATORIO				1			1	1	3		1	7
Totale complessivo	5	8	1	18	16	14	30	46	20	14	12	184

Sempre nell'ambito della fase di trattamento del rischio, si è concordato con ciascun Responsabile di "congelare" n. 6 aree di rischio, che verranno considerate nella fase di riesame per la redazione del PTPCT 2021-2023.

Le 6 aree di rischio sono:

- Sostituzione Misuratori di utenza (DIRTE): l'area di rischio era legata all'affidamento del servizio. Per il 2020 il rischio non sussiste in quanto attualmente si è già nella fase di gara per l'affidamento del servizio;
- Verifica funzionalità misuratori (DIRTE): a seguito della valutazione del rischio residuo lo score diminuisce sensibilmente;
- Consulenze legali (DIRPR): la futura implementazione della piattaforma permetterà l'attribuzione degli incarichi secondo il principio di rotazione e consentirà un più ordinato flusso delle informazioni rispetto alle procedure di emissioni degli ordini di acquisto e di liquidazione delle prestazioni; ad oggi il processo SAP non permette al Procurement un controllo effettivo sull'affidamento degli incarichi che vengono



ratificati ai soli fini del pagamento.

- Business Travel (DIRRU): il rischio è diminuito ed il processo è sufficientemente tracciato e poco discrezionale grazie all'implementazione di una piattaforma interna utile per la scelta del fornitore;
- Reperimento risorse finanziarie (DIRAC): il Direttore Amministrazione e Finanza ha dichiarato che per il 2020 non sono previste richieste di nuove fonti di finanziamento;
- Conciliazione (LEGRU): a seguito delle operazioni poste in essere dalla Direzione Sistemi di Controllo il rischio residuo risulta ridotto ad un livello prossimo allo zero.

2.2.9. I tempi di attuazione delle misure specifiche e del monitoraggio

Nel Piano è stato definito il termine per l'adempimento di ciascuna misura al fine di poterne riscontrare l'efficacia. I tempi di attuazione sono stati concordati con ciascun Responsabile tenuto anche conto di:

- tempi definiti nei rapporti di audit;
- eventuale presenza della misura nei precedenti Piani;
- numero delle misure attribuite per UO.

Di seguito un riepilogo del numero delle misure anticorruzione distribuite per Unità organizzative e tempistiche di realizzazione.

UO	Gennaio 2020	Aprile 2020	Giugno 2020	Luglio 2020	Settembre 2020	Ottobre 2020	Dicembre 2020	2020	2021	2022	Totale
ASECO		3	1		1						5
BPHAM	1	2	1	1	1		2				8
CREAM		1									1
DIRAC		9	4	3	2						18
DIRAP		12	3		1						16
DIRIN		11	1		1		1				14
DIRPR		15	7			3	2	1	2		30
DIRRI		25	6		3		11			1	46
DIRRU		16			3		1				20
DIRTE		10			1		2	1			14
LEGRU	2	8	2								12
Totale	3	112	25	4	13	3	19	2	2	1	184

La maggior parte delle misure hanno scadenza aprile 2020 in quanto attengono a misure, per lo più rolling, del PTPCT 2019-2021 e perché rinvengono dal Piano di Azione definito dall'Internal Audit con tempistiche ben definite.

Per quanto attiene invece l'attività di monitoraggio anche degli indicatori, tenuto conto della necessità di recepire due report infrannuali al fine di garantire un miglior controllo del processo, le tempistiche, per la maggior parte degli ambiti di rischio, sono quadrimestrali secondo le seguenti scadenze:

- entro 31 maggio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 aprile;
- entro 30 settembre per i dati relativi al periodo 1° maggio – 31 agosto;
- entro 31 gennaio per i dati relativi al periodo 1° settembre – 31 dicembre.

Si sono inoltre recepite le esigenze di alcune UO, inserendo, per alcune specifiche misure, tempistiche di monitoraggio anche semestrali e annuali.

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte è riportato nell'**Allegato 1 – Tabella dei rischi e mappatura dei processi**.

2.2.10 Le attività di monitoraggio su misure già adottate

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.



In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n.190/2012 è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. A tal fine l'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione, entro il termine prorogato del 31 gennaio 2020 (Comunicazione del Presidente ANAC del 13 novembre 2019), sarà pubblicata sul sito istituzionale della società al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Anticorruzione>

Al di là della relazione annuale, è necessario predisporre un sistema di monitoraggio costante dell'andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano.

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del d. lgs. n.33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134/2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

Si segnala che, a luglio 2019, il RPCT ha inserito il PTPCT 2019-2021 sulla piattaforma predisposta dall'ANAC, adempimento non ancora obbligatorio. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto alla Società al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorarne lo stato di avanzamento. Tramite il sistema sarà possibile, infatti, realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure e la rendicontazione delle misure stesse. Anche il presente Piano sarà inserito nella piattaforma.

2.3 Misure Generali

Le misure si definiscono “*generali*” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera società, così agendo complessivamente sull'organizzazione.

Le misure “*generali*”, così come quelle “*specifiche*” che incidono su problemi specifici e contestualizzati come esito dell'analisi del rischio, devono essere adeguatamente programmate e oggetto di monitoraggio.

2.3.1. Codice Etico e di Comportamento

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei dirigenti/dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

Nel Codice si stabiliscono i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Le società integrano il codice etico già approvato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.



- **Delibera ANAC n.1134/2017**, <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>

Il Consiglio di Amministrazione di **AQP**, il 29 novembre 2018, con verbale n.16/18, ha approvato, nell'ambito del Modello 231, il nuovo Codice Etico e di Comportamento tenendo conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

Ugualmente l'Amministratore Unico di **ASECO**, con delibera n.4 del 23 maggio 2019, ha approvato, nell'ambito dell'aggiornamento del proprio Modello 231, il nuovo Codice Etico e di Comportamento tenendo conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e la cui violazione ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare.

Entrambi i Codici prevedono, altresì, un **sistema sanzionatorio** in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari proprie delle società.

- **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

Ad oggi non è prevista una programmazione di interventi. Gli interventi di verifica sul rispetto delle regole comportamentali seguono a:

- segnalazioni da parte del Dirigente/Responsabile UO cui è assegnata la risorsa;
- segnalazioni da parte di soggetti terzi esterni alla struttura aziendale;
- a seguito di monitoraggi dell'ODV;
- a seguito di monitoraggi del RPCT.

- **SUPPORTO INTERPRETATIVO:**

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale
- Direzione Sistemi di Controllo – UO Privacy e D. Lgs. 231 e/o Organismo di Vigilanza per i profili rilevanti rispetto al Modello 231 e al rispetto della normativa sulla privacy;
- RPCT e UO Anticorruzione e Trasparenza per i profili anticorruzione.

- **UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:**

- Il Responsabile diretto
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale
- RPCT/ODV/DPO per i profili di competenza.

- **UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale

Per quanto riguarda i fornitori, in tutti i contratti è stata da tempo inserita la clausola in materia di 231 che li richiama al rispetto del Modello 231 di cui il Codice Etico e di Comportamento costituisce parte integrante; *“La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.”*.

Sempre in un'ottica di sensibilizzazione ad un agire etico e in linea con le regole comportamentali codificate, il Presidente del CdA di AQP, in occasione delle festività natalizie, ha inviato una nota (12 dicembre 2019,



prot. n.98818) a tutti i collaboratori esterni/operatori economici evidenziando che “Acquedotto Pugliese è fermamente impegnata nella prevenzione, individuazione ed eliminazione delle irregolarità legate alla violazione del Codice Etico, della Politica Anticorruzione e delle norme interne stabilite, comprese quelle che si riferiscono ai reati penali. Il Codice etico, il Codice di Comportamento e la Politica Anticorruzione di Acquedotto Pugliese, proibiscono espressamente la corruzione sotto qualsiasi forma. Gli amministratori ed i dipendenti del gruppo non potranno ricevere, direttamente o indirettamente, doni o compensi di alcun tipo che abbiano l’obiettivo di influire in modo improprio sui loro rapporti commerciali, professionali o amministrativi con enti pubblici e privati.” e invitando tutti a condividere le politiche interne e quindi a operare nel rispetto delle stesse.

2.3.2. Conflitto di interessi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente, una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per la società, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un’accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente nell’esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto si aggiungono quelle di **potenziale** conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico.

Un’altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui si configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma **generalizzata e permanente, cd. strutturale**, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

- **Art. 6 bis legge n.241/1990** <<Conflitto di interessi>>
- **Codice Etico e di Comportamento** (paragrafo 3.13)
- **Art.9 Regolamento per la Gestione e il Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** (approvato in CdA con verbale n.15 del 30 ottobre 2018)

In materia di contratti pubblici:

- **Art. 42 d. lgs. n.50/2016** <<Conflitto di interessi>>
- **D. Lgs. n.50/2016** norme che disciplinano il conflitto di interessi in ipotesi specifiche, come l’**art. 77, comma 6**, <<Commissione giudicatrice>> (nb. rinvio all’art. 35-bis d. lgs. n. 165/2001 e all’art. 51 c.p.c.); l’**art. 80, comma 5, lett. d)**, <<Motivi di esclusione>>; l’**art. 102, comma 7** <<Collaudo e verifica di conformità>>; ecc.
- **Delibera ANAC n.494/2019, Linee Guida n.15** <<Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici>>, non vincolanti

- **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

Ad oggi non è prevista una procedura che gestisca complessivamente il tema del conflitto di interessi, la cui regolamentazione viene inserita in ciascuna procedura aziendale in occasione dell’adozione/aggiornamento,



con la relativa modulistica predisposta dal RPCT, oltre alla previsione di carattere generale presente nel Codice Etico e di Comportamento.

Sono state, inoltre, inserite n.16 misure specifiche sul rilascio di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi, con indicazione del Responsabile dell'attuazione della misura, dei tempi e modi di monitoraggio. Sul punto si rinvia ai contenuti della Tabella – Allegato 1 al presente Piano.

Quanto al conflitto c.d. strutturale e in riferimento ai Dirigenti, per l'anno 2020, si intende inserire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto alla posizione organizzativa ricoperta nella dichiarazione annualmente resa per l'assenza di inconfiribilità/incompatibilità.

- **UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:**
 - Il Responsabile diretto
 - RPCT e UO Anticorruzione e Trasparenza (a campione)
- **UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale

2.3.3. Inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Per gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconfiribilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconfiribilità a seguito di condanne per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconfiribilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n.175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconfiribilità sono svolte dalle medesime p.a.

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità.

Per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:



- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

- **D. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>
- **D. lgs. n.175/2016** <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>>
- **Delibera ANAC n.833/2016** <<Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili>>
- **Delibera ANAC n.1134/2017** <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>

- **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

All'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità, dichiarazione che viene rinnovata annualmente, ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

Le dichiarazioni, comunque pubblicate sul sito istituzionale, sono archiviate presso UO Anticorruzione e Trasparenza.

- **UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:**

- All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, le verifiche di inconfiribilità sono svolte dalla Regione Puglia.
- Il RPCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Nel caso in cui il RPCT dovesse rilevare la violazione delle norme sulle inconfiribilità/incompatibilità è tenuto ad avviare il procedimento di contestazione sia nei confronti del soggetto che ha conferito



l'incarico, sia nei confronti del soggetto cui l'incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata da ANAC nelle Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, Delibera n.833/2016.

- L'UO Anticorruzione e Trasparenza procede annualmente ad acquisire il certificato del Casellario Giudiziale relativamente ad amministratori e dirigenti.

Inconferibilità componenti Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Inconferibilità specifiche per i componenti Commissioni di gare d'appalto e Commissioni di selezione per il reclutamento di personale

La legge n.190/2012 ha inserito nel d. lgs. n.165/2001 l'art. 35 bis che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, nelle ipotesi di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

A tale disposizione rinvia espressamente l'art.77, co.6, del Codice dei contratti pubblici per le Commissioni giudicatrici, mentre per le Commissioni per il reclutamento del personale l'inconferibilità è stata da tempo recepita nella procedura di "Reclutamento e selezione del personale" e nella relativa modulistica (attualmente: PG2.02 – rev. 18 del 6 febbraio 2019).

- **Art. 77, comma 6, d. lgs. n.50/2016** <<Commissione giudicatrice>> (**nb.** rinvio all'art. 35-bis d. lgs. n. 165/2001)
- **PG2.02 – rev. 18 del 6 febbraio 2019** <<Reclutamento e selezione del personale>>

• **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

All'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.

Le dichiarazioni sono archiviate per i componenti delle Commissioni di gare d'appalto nel fascicolo di gara presso la Direzione Procurement, per i componenti delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale nel fascicolo di selezione presso l'UO Selezioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

• **UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:**

- Il Responsabile diretto
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale
- RPCT e UO Anticorruzione e Trasparenza (a campione)

• **UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale.

2.3.4. Regolamento incarichi extra-lavorativi

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del d. lgs. n.165/2001 in ragione della connessione tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determinare



situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

La norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati. L'art. 53 prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche dal fatto che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale anche le Società in controllo pubblico, quale AQP, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

- **Art. 18 del d.lgs. 33/2013** <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>>
- **Regolamento incarichi extra istituzionali** (approvato in CdA con verbale n.9 del 23 maggio 2016)

Il "**Regolamento incarichi extra istituzionali**" disciplina il conferimento di incarichi extra istituzionali al personale di AQP, nonché regola le modalità per il rilascio della conseguente autorizzazione all'espletamento degli incarichi esterni nel rispetto del superiore principio che impone l'insussistenza del conflitto d'interessi.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art.18 del d. lgs. n.33/2013, gli incarichi vengono pubblicati sul sito istituzionale.

- **UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:**
 - Responsabile diretto
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale
 - RPCT e UO Anticorruzione e Trasparenza (a campione)
- **UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale.

2.3.5. Procedimenti penali a carico dei dipendenti e Rotazione straordinaria

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, **tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio**, al verificarsi di procedimenti penali, nelle diverse fasi. Le discipline non appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili. In primo luogo, quanto alla individuazione delle amministrazioni interessate. In secondo luogo, quanto ai soggetti interni alle amministrazioni interessate dalle diverse norme. In terzo luogo, quanto ai reati che impongono l'adozione di queste misure. E, infine, vi è diversità di disciplina quanto alle conseguenze del procedimento penale, in particolare sulla durata e sull'ampiezza delle misure interdittive.

L'istituto della **rotazione c.d. straordinaria** è misura di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater*) d.lgs. n.165/2001, come **misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi**. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*», misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento



penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Poiché l'applicazione diretta del d.lgs. n.165/2001 attiene alle Pubbliche Amministrazioni, ANAC ne ritiene facoltativa l'applicazione rispetto alle Società in controllo pubblico, quale AQP. Resta fermo che ad AQP si applicano le misure previste dalla legge n. 97/2001 e le ipotesi di inconferibilità di cui al d. lgs. n.39/2013.

- **Legge n.97/2001** <<Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche>>
- **D. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>
- **Delibera ANAC n.215/2019** <<Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001>>
- **Codice Etico e di Comportamento** (paragrafo 3.1)

- **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

Al fine di agevolare la conoscibilità della disciplina e i suoi ambiti di applicazione, il RPCT ha fornito alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione uno schema riassuntivo delle indicazioni ANAC (delibera n.215/2019) tenendo conto delle norme e delle specificità di AQP (mail del 3 giugno 2019), nel contempo procedendo ad una verifica interna sui procedimenti penali in corso, per come noti.

Come già detto, i Dirigenti annualmente rendono la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, dichiarazione che viene verificata annualmente, tramite il certificato del Casellario Giudiziale.

UO RESPONSABILI DEI CONTROLLI/MONITORAGGI:

- Il Responsabile diretto
- Il Responsabile dell'UO Penale, tenuto a trasmettere i flussi informativi sia al RPCT che all'Organismo di Vigilanza
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione che adotta i provvedimenti di legge o di rotazione straordinaria
- RPCT e Organismo di Vigilanza, nelle rispettive competenze

- **UO RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:**

- Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Relazioni Industriali e Gestione RU Territoriale

2.3.6. Rotazione del personale e misure alternative

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia le raccomandazioni formulate nel PNA 2019 valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche per AQP.



ANAC indica quale auspicabile la misura della rotazione, temperando la salvaguardia del buon andamento con la continuità delle attività ed evitando la sottrazione di competenze specialistiche necessarie per attività di elevato contenuto tecnico. La rotazione dei dirigenti e del personale presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know-how* ed alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività di più elevata connotazione specialistica. Inoltre, si possono determinare criticità in caso di rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. Sul tema della rotazione del personale, trattandosi di una misura che investe l'organizzazione e la funzionalità aziendale, oltre che il sistema delle relazioni sindacali, vanno rispettati i vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e i vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo della società.

La rotazione intesa come strumento tipico anticorruzione è essenzialmente quella connessa all'identificazione delle aree a maggior rischio, ovvero in presenza di particolari situazioni sintomatiche di criticità.

In combinazione o in alternativa alla rotazione, altra misura efficace potrebbe essere quella della **segregazione delle funzioni**, in base alla quale attribuire a soggetti diversi i compiti di: svolgere attività istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare le verifiche, insomma concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.

- **Delibera ANAC n.1134/2017** <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>
- **Raccomandazioni Parte III PNA 2019 e Allegato 2** <<La rotazione "ordinaria" del personale>>

Nel corso del triennio 2017-2019, AQP è stata oggetto di profonde riorganizzazioni aziendali (nell'ultimo anno in particolare: OdS 21 febbraio, n. 239; OdS 6 marzo 2019, n.240; OdS 26 marzo 2019, n.241; OdS 7 giugno 2019, n. 242; OdS 27 settembre 2019, n.243; OdS 23 ottobre 2019, n.244) con cui si è proceduto ad un ciclo di cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, tuttora in fase di assestamento.

Nel corso del **2017** hanno cambiato la propria posizione organizzativa 8 Dirigenti su 31, ai quali si sono aggiunti 2 dirigenti apicali neoassunti in settori dove è più elevato il rischio corruttivo (Legal e CFO); nel corso del 2018 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 4 Dirigenti su 33, ai quali si è aggiunto un dirigente apicale neoassunto in un settore ad alto rischio corruttivo (Procurement). Quanto ai Responsabili di UO nel **2018** hanno cambiato la propria posizione organizzativa 15 dipendenti su 109, che si aggiungono ai 13 del 2017. Nel corso del **2019** rispetto ai 33 Dirigenti 6 hanno cambiato la propria posizione organizzativa, 3 sono cessati a vario titolo e un dirigente è in aspettativa. Quanto ai Responsabili di UO nel 2019 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 22 dipendenti su 128, si registrano inoltre un'assunzione e 3 dimissionari per pensionamento.

I trasferimenti/cambi mansioni hanno tenuto conto principalmente di motivazioni organizzative e solo in via residuale del principio di rotazione.

- **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

Ad oggi non è stato ancora redatto un atto organizzativo che definisca i criteri di rotazione, attualmente programmato come misura specifica in capo alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione (sul punto si rinvia ai contenuti della Tabella – allegato 1 al presente Piano).

In occasione dell'adozione/aggiornamento delle procedure aziendali si è data particolare rilevanza alla misura alternativa della segregazione delle funzioni al fine di definire in modo trasparente il "*chi fa che cosa*", in una logica di responsabilizzazione e di non concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto.



Sono state, inoltre, inserite n.7 misure specifiche sulla rotazione di incarichi in aree a maggior rischio corruttivo, con indicazione del Responsabile dell'attuazione della misura, dei tempi e modi di monitoraggio. Sul punto si rinvia ai contenuti della Tabella – allegato 1 al presente Piano.

- **UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA GENERALE DELLA ROTAZIONE ORDINARIA:**
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Organizzazione, formazione e Servizi Generali
 - RPCT

2.3.7. Pantouflage

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La l. 190/2012 ha introdotto il co. 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro e intende altresì scoraggiare i soggetti privati da porre in essere pressioni e condizionamenti prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013.

Il PNA 2019 sul punto ha chiarito che per quanto riguarda i dipendenti destinatari del divieto di *pantouflage* negli enti di diritto privato in controllo:

- sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;
- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
- il divieto di *pantouflage* non si estende ai dirigenti ordinari, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

Invero la formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi, pertanto l'Autorità, che in materia ha sia compiti di vigilanza ex art.16 del d. lgs. n.39/2013, sia una funzione consultiva ex art. 1, co. 2, lett. e), l. n.190/2012, dopo essere più volte intervenuta con pareri, ha fornito nel PNA 2019 un quadro dell'istituto per favorirne la corretta applicazione e a cui espressamente si rinvia sui seguenti temi:

1. *Esercizio di poteri autoritativi e negoziali*
2. *Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione*
3. *Sanzioni*
4. *Poteri dell'Autorità*



- **Art.21 d. lgs. n.39/2013** <<Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190>>
- **Art.53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001**
- **PNA 2019** (cfr. pagg. 66-69)

AQP, già in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.190/2012, ha provveduto ad inserire nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti.

Inoltre, ha previsto che i soggetti interessati all'assunzione rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta condizione ostativa.

Si precisa che anche il RPCT della Regione Puglia, con nota del 27 aprile 2018, prot. n.758, ha invitato le società partecipate al rispetto della disciplina del *pantouflage*.

L'Autorità ritiene opportuno che il RPCT non appena dovesse venire a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, provveda a segnalare detta violazione al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Spetta, invece, all'ANAC la vigilanza e l'accertamento delle fattispecie di "*incompatibilità successiva*" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, espressamente richiamato all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 (CdS, Sez. V, sentenza 29 ottobre 2019, n. 7411). L'Autorità esercita, quindi, i previsti poteri sanzionatori, essendo configurabile il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni alla stessa attribuite, assicurando, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.3.8. Protocollo di legalità

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra società e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (clausola di salvaguardia).

- **Art.1, comma 17, l. n.190/2012:** "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*"



La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell'importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all'azione della Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

In data 26 settembre 2017, nell'ambito del Network dei Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, sul tema "*protocollo di legalità*" da utilizzare dai soggetti del sistema regione, è emersa la proposta di costituire un gruppo di lavoro con le Prefetture operanti sul territorio, istituzionalmente preposte alla tutela della legalità, teso ad individuare misure di prevenzione della corruzione attuative della normativa di cui alla legge n.190/2012.

La Regione ha, quindi, elaborato una bozza di protocollo, avvalendosi di alcuni componenti del Network (Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., AREM Puglia), avente ad oggetto, inizialmente, l'attività di formazione, con possibilità di altre misure territoriali di carattere generale sui temi della legalità, e ha inoltrato tale proposta alla Prefettura di Bari, con eventuale estensione all'ANAC.

Tale attività potrebbe essere svolta in coordinamento con le azioni previste nel "*Programma per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Puglia*" attuativo del Protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON "Legalità" 2014/2020.

2.3.9. Formazione del personale

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA MISURA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;

1. la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
2. la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
3. la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
4. la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
5. l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
6. la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;



7. evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Nel PNA 2019, l'Autorità valuta positivamente un **cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione**, affinché sia sempre più orientata all'esame di **casi concreti calati nel contesto societario e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione**.

• **Art.1, comma 9 lett. b) e c), legge n.190/2012**

In linea con quanto stabilito dalla legge n.190/2012, la Società ha già effettuato per gli anni 2014-2018, azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti, modalità.

Per quanto riguarda le attività formative poste in essere nel corso del 2019, si segnalano:

- il Convegno del 12 febbraio 2019 "*L'Anticorruzione, trasparente come l'Acqua - Linee Guida ANAC*", dedicato a tutti i Dirigenti e Quadri della Società, in cui sono state affrontate le novità introdotte dal legislatore in particolare su *FOIA* e *Whistleblowing* quali strumenti di prevenzione della corruzione;
- l'incontro del 21 giugno 2019 tra RPCT e tutti componenti delle commissioni di valutazione delle selezioni dei candidati ammessi alle prove orali, su inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interesse, anche potenziale, analizzando casi concreti e utilizzando una modalità formativa aperta alla partecipazione e al dialogo;
- il Master in *Public Procurement* rivolto alle risorse assegnate alla Direzione Procurement e all'Unità Legale (quattro sessioni); tra gli argomenti trattati: "*Etica e Procurement*".

Al fine di garantire la formazione continua in materia di anticorruzione, il RPCT e la risorsa assegnata alla struttura di supporto, hanno preso parte ad una serie di eventi formativi in materia come da elenco seguente:

- ✓ 9 maggio 2019, partecipazione del RPCT alla 5^a giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in servizio presso le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico, organizzata dall'ANAC;
- ✓ 8 luglio 2019, partecipazione al Corso "*La norma ISO37001: Sistema di Gestione per la Prevenzione del Rischio Corruzione*"
- ✓ 18 settembre 2019, partecipazione alla giornata della trasparenza della Regione Puglia;
- ✓ 13-15 novembre 2018, partecipazione al Corso "*PTPCT 2020-2022: come recepire le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione*".

• **PROGRAMMAZIONE DI MISURE ADEGUATE:**

Ad oggi non è stato ancora dettagliato il piano formativo in tema di anticorruzione e trasparenza, quanto a contenuti specifici e risorse destinatarie.



Sono state, inoltre, inserite n.14 misure specifiche sulla formazione intesa come sensibilizzazione dei collaboratori assegnati alle aree a maggior rischio corruttivo al rispetto delle regole e per una diffusione dei contenuti del presente Piano. Sul punto si rinvia ai contenuti della Tabella – Allegato 1 al presente Piano.

- **UO RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA GENERALE DELLA ROTAZIONE ORDINARIA:**
 - Direzione Risorse Umane e Organizzazione – UO Organizzazione, formazione e Servizi Generali
 - RPCT

2.3.10. Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (Lobbying)

Tra le misure generali, l'Autorità ha già fatto riferimento a quelle volte a garantire una corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni. L'Autorità auspica una regolamentazione della materia, prevedendo anche opportuni coordinamenti con i contenuti dei codici di comportamento e mediante l'adozione di misure che non si limitino a registrare il fenomeno da un punto di vista formale e burocratico ma che siano in grado effettivamente di rendere il più possibile trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo decisionale.

In linea con le indicazioni di ANAC e in ottemperanza alla legge regionale del 24 luglio 2017, n.30, recante *"Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici"*, l'UO Anticorruzione e Compliance ha predisposto una bozza di regolamento, in linea con il *"Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri"*, adottato dall'Autorità il 6 marzo 2019.

2.3.11. Misure ulteriori per la riduzione del rischio

L'Autorità auspica che gli enti soggetti all'adozione del PTPCT adottino, oltre alle misure obbligatorie di mitigazione dei rischi, un'altra serie di misure indicate dall'Autorità a mero titolo esemplificativo.

Rispetto a tale elencazione esemplificativa, AQP, essendo dotata dal 2007 di un Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n.231/2001, ha già implementato le seguenti ulteriori misure di prevenzione:

- a) piano di audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e implementato attraverso la funzione di internal audit;
- b) raccordo tra le banche dati informatizzate della Società attraverso sistemi di gestione integrata dei contatti con gli utenti (ACS), del protocollo (Proteus), dell'Ufficio Legale (Suite Legale) e del sistema SAP e di SIT (Sistema di Telecontrollo);
- c) il Sistema Qualità.

In particolare, per quanto riguarda il Sistema Qualità, lo stesso è composto dal Manuale della Qualità e da una serie di procedure gestionali ed istruzioni operative di dettaglio, oltre che dagli Ordini di Servizio emessi dall'Alta Direzione. Tutti i documenti inerenti il Sistema di Gestione per la qualità descrivono in modo chiaro obiettivi, modalità gestionali, criteri e responsabilità definite al fine di garantire l'efficace funzionamento e controllo dei processi. Essi permettono l'individuazione delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare il funzionamento e il monitoraggio dei processi.

Già dal 2018, tutte le funzioni aziendali sono focalizzate sull'aggiornamento delle procedure; molte misure del presente piano riguardano l'adozione/aggiornamento di procedure e istruzioni operative, con una particolare attenzione al rispetto dei principi di rotazione, segregazione dei processi, assenza di conflitti di interesse.

AQP dispone, infine, delle seguenti certificazioni rilasciate dall'Organismo di Certificazione accreditato:



STATO CERTIFICAZIONI GRUPPO AQP			
SOCIETA'/NORME/ CAMPO APPLICAZIONE	NORMA		
	ISO 9001:2015 (Qualità)	OHSAS 18001:2007 (Sicurezza)	ISO 14001:2015* (Ambiente)
AQP Spa	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	Attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato	2 Sedi 2 Sorgenti 5 Impianti di Potabilizzazione 11 Impianti di Depurazione
	Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione (ex DPR 207)		
ASECO	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale	Produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso le fasi di miscelazione, ossidazione, maturazione, rivoltatura e vagliatura. Raccolta, trasporto conto terzi, recupero e trattamento di fanghi civili, agroalimentari e legno vegetale

Sedi certificate per AQP Spa 14001:2015*	
Sedi	Via Cognetti, San Cataldo
Sorgenti	Cassano Irpino, Caposele
Impianti di potabilizzazione	Locone, Fortore, Sinni, Pertusillo, Conza
Impianti di depurazione	Acquaviva delle Fonti, Noci, Foggia, Carpino, Vieste, San Nicandro Garganico, Maglie, Gallipoli, Castellana Grotte, Trinitapoli, Spinazzola

Energia: UNI CEI ISO 50001:2018 - Il 14 novembre 2109 si è conclusa positivamente la verifica dell'Ente di Certificazione Bureau Veritas del nostro **Sistema di Gestione dell'Energia**, dando così seguito all'ottenimento del **certificato UNI CEI ISO 50001:2018**.

Il conseguimento di questa certificazione ha consentito di raggiungere un obiettivo strategico per AQP: efficientare le prestazioni energetiche e far crescere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, proseguendo un percorso all'insegna della strada virtuosa della sostenibilità e del rispetto degli standard qualitativi, ambientali, e da oggi energetici.

Per i laboratori: UNI EN ISO/IEC 17025:2018 - I laboratori provinciali sono organizzati come laboratorio "multisito" accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018. In particolare, a seguito delle periodiche verifiche dei team ispettivi di ACCREDIA, risultano accreditate le Sedi di Bari, Foggia, Lecce e Taranto¹.

Per le prove accreditate ACCREDIA il Laboratorio Multisito CONRI opera secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025:2018 e dal regolamento tecnico RT 08 e viene sottoposto a verifica periodica da parte dell'Ente di accreditamento ACCREDIA. Tali prove, differentemente dalle altre, nei Rapporti di prova non sono contrassegnate con asterisco.

¹ Informazioni di dettaglio su matrici e prove oggetto dell'accreditamento alla norma ISO17025 del laboratorio multisito Acquedotto Pugliese sono disponibili nella sezione laboratori di prova del sito ufficiale di ACCREDIA www.accredia.it



In caso di temporanei problemi tecnici, il Laboratorio si riserva la possibilità di eseguire le prove accreditate in modalità non accreditata.

L'accreditamento ha l'obiettivo di favorire la creazione ed il mantenimento della fiducia dei clienti nelle attività di prova del Laboratorio nonché nell'imparzialità e nell'integrità delle operazioni tecniche e commerciali ad esse associate.

L'accreditamento, inoltre, dimostra la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e l'attuazione di un Sistema gestionale per la Qualità allineato ai principi della norma ISO 9001:2015.

3. Whistleblowing

Con l'espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente della Società che segnala violazioni o irregolarità commesse nell'interesse o vantaggio dell'ente, ovvero ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. *whistleblowing*), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della funzione sociale, sia l'azienda che il dipendente che procede alla segnalazione. Scopo principale del *whistleblowing* è, infatti, di prevenire o risolvere fenomeni corruttivi attuali o potenziali, internamente e tempestivamente.

La disciplina di origine anglosassone trova ingresso nell'ordinamento con l'art. 1, co. 51, della legge 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", nell'ambito del d.lgs. 165/2001, così istituzionalizzando per la P.A. la segnalazione da parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa ai dipendenti che segnalano illeciti nelle società, in AQP veniva adottata la procedura "*whistleblower*", approvata con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 23 luglio 2014.

La legge del 30 novembre 2017, n.179, ha colmato il vuoto normativo per i dipendenti di società in controllo pubblico e ne ha esteso l'applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Gruppo AQP.

Le novità normative sono state recepite in una procedura redatta dal RPCT, condivisa con l'ODV di AQP e con l'ODV di ASECO, approvata sia dal CdA di AQP con verbale n.10 del 31 maggio 2018, che dall'AU di ASECO S.p.A. con deliberazione n.2 del 27 luglio 2018, parte integrante del Modello ex d.lgs. n. 231/2001 rispettivamente di AQP e di ASECO e rilevante ai fini del PTPCT.

La procedura con il modello per le segnalazioni è stata pubblicata sia nella *intranet* aziendale che nel sito istituzionale di AQP e di ASECO.

Per quanto riguarda la piattaforma informatica tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (crittografia), dopo le valutazioni tecniche effettuate con il supporto IT per il riutilizzo della piattaforma messa a disposizione di ANAC, a maggior garanzia dell'anonimato del segnalante, si è deciso di affidare il servizio in hosting all'esterno (i dati sono ospitati e gestiti sul server della società affidataria e non internamente ad AQP o ASECO).

In data 18 luglio 2019, è stata avviata la procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio in hosting della piattaforma di *whistleblower*, sia per AQP che per ASECO. La procedura si è conclusa a settembre 2019 con l'affidamento del servizio alla Società ISWEB, nota *software house* affidataria dello stesso servizio da innumerevoli Pubbliche Amministrazioni e non ultimo anche dalla stessa ANAC. Ad oggi si è conclusa la fase di customizzazione del sistema e, il 5 dicembre 2019, si è tenuta la sessione di formazione



per l'utilizzo della piattaforma.

Il RPCT ha predisposto un aggiornamento della procedura "whistleblower" in cui sono state recepite sia le novità operative connesse all'utilizzo della piattaforma, sia le indicazioni delle "Linee guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)", benchè ancora in corso di approvazione. La bozza della nuova procedura è già stata condivisa con ODV di AQP e di ASECO e verrà portata in approvazione al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico di ASECO contestualmente all'avvio dell'utilizzo della piattaforma. Si prevede, pertanto, che il nuovo servizio e le nuove regole diventeranno operative entro il primo quadrimestre dell'anno 2020.

Nelle more, le segnalazioni continueranno a pervenire con le seguenti modalità:

1) mediante invio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

segnalazione.illeciti@pec.aqp.it

responsabile.anticorruzione@pec.aqp.it

OrganismodiVigilanza@aqp.it

odvaseco@gmail.com

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AQP e/o dall'ODV che ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

2) per mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AQP e/o all'ODV interessato; in tal caso, per usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale"; gli indirizzi cui inviare la segnalazione sono:

- via Cognetti, 36, 70100 Bari, per l'invio all'RPCT o ODV di AQP;
- Contrada Lama di Pozzo s.n. 74025 Marina di Ginosa (TA), per l'invio all'ODV di ASECO.

3) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

Per completezza di informazioni, si segnala che l'ANAC, ai sensi del novellato articolo 54 bis del d.lgs. n.165/2001, co. 6, con delibera del 30 ottobre 2018 n. 1033, ha adottato il «Regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro».

Quanto, invece, agli esposti anonimi/segnalazioni che pervengono in Società, il RPCT provvede comunque ad un'attenta analisi di quelli a rilevanza anticorruzione (le segnalazioni vengono prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa), attivando verifiche congiuntamente alla funzione Internal Audit e ai Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte, anche al fine di accertare l'efficacia dei presidi a tutela dei rischi anticorruzione ovvero di adottare ulteriori misure idonee rispetto ai fatti accertati.

Di questa attività il RPCT riferisce periodicamente all'ODV per un esame congiunto sui contenuti delle attività svolte, anche ai fini del monitoraggio previsto dei processi sensibili penalmente rilevanti ex d. lgs. n.231/2001. Questo flusso informativo avviene mediante la trasmissione della segnalazione per immediate verifiche 231 e, successivamente, tramite un prospetto riassuntivo degli anonimi/segnalazioni e delle attività svolte.

Considerata la rilevanza del fenomeno in Società, il RPCT ha redatto una procedura per la gestione delle segnalazioni anonime, approvata in CdA con verbale n.10 del 31 maggio 2018, che si richiama alle indicazioni di cui al Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017.



4. Ciclo di valutazione delle prestazioni

AQP ha previsto già nell'anno 2017 la valutazione delle prestazioni dei Responsabili anche tenendo conto di processi e attività rilevanti rispetto all'attuazione del PTPCT; ugualmente per il 2018 e per il 2019.

Attualmente, la valutazione delle performance dei dirigenti di AQP per l'anno 2019 è attribuita con l'individuazione di:

- un obiettivo target/soglia costituito dal MOL, il cui raggiungimento è condizione essenziale per la valutazione degli ulteriori obiettivi;
- tre obiettivi strategici di gruppo (tra i quali l'obiettivo anticorruzione, il cui peso ponderale è pari al 5%);
- da due a tre obiettivi individuali, previo concordamento tra capo e Dirigente dipendente.

In particolare, relativamente all'anticorruzione, tutti i dirigenti hanno quale obiettivo strategico: il *“Rispetto delle misure anticorruzione di cui al PTPCT 2019-2021 come da Delibera del CdA n. 1 del 23 gennaio 2019 e delle tabelle di mappatura dei rischi”*.

Di seguito gli obiettivi individuali su anticorruzione o trasparenza rispetto ai Responsabili:

- Direttore Risorse Umane: *“Redazione ed approvazione di un piano di rotazione e sviluppo delle risorse, con particolare attenzione alle figure professionali preposte alla gestione di processi più esposti al rischio corruttivo con anche la conseguente pianificazione di percorsi di carriera”* (l'obiettivo sarà raggiunto se è rispettato entro il 2019 l'obbligo di redazione ed approvazione del Piano di rotazione)
- Direttore Reti e Impianti: *“Evidenza dell'adozione di un sistema di monitoraggio delle scadenze contrattuali al fine di non incorrere in proroghe di contratto o affidamenti in emergenza in modo da anticipare per tempo le attività per i nuovi affidamenti”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base di evidenze documentali che dimostrino l'implementazione del sistema di monitoraggio delle scadenze contrattuali)
- Direttore Ingegneria: *“Obbligo di calendarizzazione, ad inizio anno, delle verifiche presso ciascun cantiere da parte dei DL, IC e CSE e redazione dei relativi verbali di sopralluogo”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base delle evidenze documentali che dimostrino la calendarizzazione delle verifiche su ciascun cantiere e la verbalizzazione delle stesse)
- Direttore Servizi Tecnici e Manutentivi: *“Certificazione UNI ISO 50001:2018 sistema di gestione dell'energia, d'intesa con le competenti aree aziendali (HSE)”* (l'obiettivo sarà raggiunto con il conseguimento della Certificazione)
- Direttore Best Practice e HSE: *“Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2019/2021”* (l'obiettivo sarà raggiunto se sono rispettati entro il 2019 gli obblighi di pubblicazione di competenza, rinvenibili PTPCT 2019/2021 pubblicato sul sito aziendale come da delibera C.d.A. n. 1 del 23/01/2019)
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo: *“Approvazione di un Regolamento che assicuri il rispetto dei principi di rotazione degli istituti finanziari, nel rispetto della segregazione dei ruoli per l'approvazione degli step intermedi, trasparenza e assenza di conflitto d'interessi”* (l'obiettivo sarà raggiunto con l'approvazione del Regolamento)
- Direttore Approvvigionamento Idrico: *“Definire una procedura dei controlli in accettazione per tutti i reattivi chimici, utilizzati nel processo di potabilizzazione e relativa tracciatura documentale”* (l'obiettivo sarà raggiunto con l'approvazione della procedura)
- Direttore Procurement: *“Evidenza dell'adozione di un sistema di monitoraggio degli appalti dei lavori e dei servizi programmati per il 2019, con azioni di notifiche/solleciti ai soggetti deputati ad inviare il capitolato di gara in conformità alle scadenze dichiarate”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base delle evidenze documentali rispetto alle notifiche/solleciti a coloro che predispongono il capitolato di gara)



- Dirigente responsabile dell'UO Information Technology: *“Anticorruzione: rispetto dell'indice di rotazione negli affidamenti sotto la soglia dei 40.000 €. Relazione riportante le gare espletate, ditte invitate e ditta affidataria. ”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base delle evidenze documentali rispetto alla redazione della relazione)
- Dirigente responsabile dell'UO Comunicazione e Relazioni Esterne: *“Redazione del capitolato di gara e approvazione della determina a contrarre, entro settembre 2019, per l'acquisizione della piattaforma internet/intranet.”* (l'obiettivo sarà raggiunto sulla base della redazione del capitolato di gara e avvio del progetto d'implementazione della piattaforma internet/intranet)
- Responsabile dell'UO Credit Management: *“Implementazione e messa a regime del progetto riguardante la fatturazione elettronica, con elaborazione di relazione ad evidenza dei risultati ottenuti per il 2019”:* (l'obiettivo sarà raggiunto sulla base dell'implementazione del progetto sulla fatturazione elettronica)
- A.U. di ASECO S.p.A.: *“Anticorruzione: Relazione quadrimestrale sulla verifica della distribuzione degli affidamenti effettuati per fornitore (rotazione)”* (l'obiettivo sarà verificato sulla base delle evidenze documentali rispetto ai report quadrimestrali)

Con DGR del 1° luglio 2019, n.1162, la Regione Puglia, in linea con gli obiettivi dei dirigenti, ha individuato anche per il Direttore Generale un obiettivo anticorruzione per il 2019 e per il periodo gennaio-giugno 2020 *“Rispetto delle misure anticorruzione di cui al relativo Piano triennale”*, il cui peso è del 5%.

Non sono stati previsti obiettivi anticorruzione per il personale non dirigente, motivo per il quale il RPCT non ha obiettivi anticorruzione affidati al fine del trattamento accessorio della retribuzione.

Per l'anno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di collegare il sistema di premialità per DG e dirigenti (MBO) alle misure anticorruzione più direttamente connesse agli obiettivi strategici definiti nel presente Piano, misure che, previa individuazione del RPCT, saranno verificate e deliberate dall'Organo di vertice.

Nella delibera n.1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), tra gli altri, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In mancanza dell'OIV, sempre secondo le nuove Linee Guida ANAC, *“ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)”*. A tal proposito l'ODV di AQP ha escluso la propria competenza, ritenendo più idonea un'altra funzione interna alla Società (cfr. verbale OdV 12 dicembre 2017). Pertanto, in AQP gli obiettivi individuali vengono valutati dal diretto superiore, gli obiettivi di gruppo, sulla base delle istruttorie di ciascuna funzione competente, vengono valutati dal Vertice aziendale. Quanto al Direttore Generale il raggiungimento degli obiettivi assegnati verrà verificato sulla base della valutazione di apposita relazione a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, per ciascuno dei periodi oggetto di valutazione (DGR del 1° luglio 2019, n.1162).

5. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.



SEZIONE TRASPARENZA



6. Sezione Trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*». Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'ANAC, con la Delibera n. 1134/2017, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza, recependo le numerose e significative innovazioni normative e fornendo, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, così rendendo in concreto quella verifica di "*compatibilità*" prevista dal novellato art. 2 bis, comma 2, del d. lgs. n.33/2013: "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico*".

In linea con le nuove disposizioni, nella presente Sezione e nella Tabella allegato 2 del PTPCT vengono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando le funzioni responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

La trasparenza, quindi, è il punto di partenza per l'attivazione di un controllo, diffuso e generalizzato, dei cittadini sull'operato della Società volta a fare emergere fenomeni di corruzione e di *maladministration*. E' pertanto necessario garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali "*nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità*", mediante l'utilizzo del formato di tipo aperto ai sensi dell' art. 68 del d. lgs. n.82/2005 Codice dell'amministrazione digitale (cfr. artt. 6 e 7 d. lgs. n.33/2013).

6.1 Attività di pubblico interesse

Per comprendere le modalità e i limiti di applicazione del d.lgs. n.33/2013 si riporta di seguito la definizione di attività di pubblico interesse presente nelle Linee Guida ANAC n. 1134/2017, definizione rilevante laddove i soggetti in controllo pubblico svolgano anche solo parzialmente attività di pubblico interesse: "*Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]*

a) *le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]*

b) *le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*

c) *Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...]* Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel



mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016".

6.2 Obblighi di pubblicazione

Rispetto agli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art 19 comma 5 del d.l. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo del d. lgs n.33/13 costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale;
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni di cui all'art 47 del d. lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC, come da Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio del 16 novembre 2016.

6.3 Reclutamento del personale e spese di funzionamento delle Società

Il d. lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, introduce all'art. 22 un principio di carattere generale: "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Nello stesso T.U., l'art.19 (commi 2-7) prevede specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d. lgs. n.33/2013:

"2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli [articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.](#)

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.



6. *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

7. *I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

I nuovi obblighi, dunque, riguardano: a) provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016, e s.m.i., la Regione Puglia ha adottato la DGR n. 100 del 31 gennaio 2018 che disciplina le spese di funzionamento per AQP, successivamente integrata/modificata dalla DGR n. 1416 del 30 luglio 2019 che prevede espressamente anche disposizioni sulla controllata ASECO.

Le Delibere sono state pubblicate nel sito istituzionale al seguente link:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Bilanci>

Il RPCT ha sensibilizzato le Direzioni coinvolte negli adempimenti a dare immediata pubblicazione a tutti i provvedimenti/contratti adottandi, o eventualmente già adottati, dalla Società in ottemperanza alle disposizioni regionali. Gli stessi provvedimenti/contratti devono essere inviati alla Regione per consentire all'Ente proprietario i propri adempimenti di vigilanza, controllo e trasparenza.

Quanto agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.19, è stata aggiornata la procedura di "Reclutamento e selezione del personale" (PG2.02 – rev. 18 del 6 febbraio 2019) disciplinante le modalità della gestione dei processi di reperimento del personale, anche di qualifica dirigenziale, nel rispetto dei principi di cui al co. 3 dell'art.35 del d. lgs. n.165/2001 e dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, inviata alla competente Struttura Regionale, e pubblicata sul sito.

6.4 Misure di razionalizzazione

Il d.lgs. n.97/2016 persegue l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate due misure di semplificazione introdotte nel d.lgs. 33/2013:

- art. 3 comma 1 bis del d.lgs. 33/2013: possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale;
- art. 9-bis del d.lgs. 33/2013: qualora i dati da pubblicare corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, tramite collegamento ipertestuale. Si segnala tuttavia che, in materia di banche dati, l'ANAC, con l'atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017, ha invitato il Governo e il Parlamento ad indicare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. Invero, la disposizione di cui all'art. 9 bis si è rilevata di difficile attuazione a causa di un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n.33/2013. ANAC ritiene, pertanto, opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà applicative, stabilendo che la sostituzione dell'obbligo di pubblicazione possa realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. n.33/2013.



È inoltre **intenzione** dell'Autorità procedere ad un **aggiornamento** dell'elenco degli obblighi, alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, in virtù di quanto disposto **dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013**, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, *“criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria”*.

6.5 Trasparenza e tutela dei dati personali

Il PNA 2019 dedica il paragrafo 4.2 della parte generale alla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e il d. lgs. n.196/2003 come adeguato al RGPD dal d. lgs. n.101/2018, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Premesso che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo stato confermato il principio che è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2 ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice), fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che la Società, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì necessario verificare che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 6 richiama al rispetto della qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati e all'art. 7 bis, co. 4, dispone che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

In generale, in relazione alle cautele da adottare l'Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando la possibilità di richiedere supporto, informazioni, consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) della Società.

Si segnala che il 4 luglio 2019 è stata approvata una Istruzione operativa (IST/DICAM/02) per la *“Gestione dei Documenti e delle Informazioni Riservate e/o Confidenziali”* avente l'obiettivo di definire le politiche di sicurezza, le misure organizzative, tecniche e procedurali che AQP S.p.A. e la sua controllata adottano per la gestione di documenti aziendali contenenti informazioni riservate e/o confidenziali, a protezione del patrimonio informativo e del mantenimento dei requisiti di sicurezza di base della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

6.6 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, comma 1-bis) pubblicano i dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale.



Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti **a titolo gratuito**, le misure di trasparenza di cui all'art. 14 non sono applicabili. In tal caso dovrà essere pubblicato sul sito l'atto di carattere generale (statuto, delibera) che dispone in merito.

Con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 14 del d. lgs. n.33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali, e in particolare:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti, ANAC ha adottato la **Delibera numero 586 del 26 giugno 2019** recante *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.”* In particolare l'Autorità ha confermato, con riferimento ai dirigenti nelle società in controllo pubblico quale AQP, le indicazioni già date nella delibera n. 1134/2017 (cfr. par. 3.1.3 *“La Trasparenza applicazione dell'art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico”*):

- al direttore generale sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) a f);
- ai dirigenti ordinari sono applicabili le sole misure di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

Inoltre, poiché la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-ter. La norma è oggi pienamente vigente.

Da quanto sopra, rispetto ai Dirigenti –ma non al DG- è esclusa la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali; i dirigenti sono comunque tenuti a comunicare l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter) da pubblicare sul sito istituzionale.

Quest'ultima informazione dovrà essere oggetto di pubblicazione anche per il periodo pregresso.

6.7 Obblighi di pubblicazione nel conferimento di incarichi

Il d. lgs. n.97/2016 ha introdotto nel corpo del d. lgs. n.33/2013 l'art. 15 bis *«Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate»* con la previsione che le società controllate sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti



del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari al doppio della somma corrisposta.

Anche al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione è in corso di redazione una procedura che chiarisca all'intera struttura l'ambito degli incarichi di consulenza rispetto alle prestazioni professionali riconducibili all'affidamento di servizi.

6.8 Obblighi di pubblicazione ex d. lgs. n.50/2016, e s.m.i.

Un ruolo fondamentale nelle integrazioni apportate alla normativa trasparenza spetta al d. lgs. n. 50 del 2016, e s.m.i., (Codice dei Contratti Pubblici) che, tra le altre disposizioni che prevedono obblighi di pubblicazione, ha espressamente disciplinato all'art. 29 i "Principi in materia di Trasparenza".

ANAC ha fornito indicazione sull'attuazione degli obblighi nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, in corso di aggiornamento anche al fine di recepire le modifiche al Codice, in particolare a seguito del decreto c.d. "Sblocca Cantieri" (d. l. 32/2019, convertito in legge n.52/2019)

Tra gli obblighi di pubblicazione si segnala quello relativo al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art.21 del Codice.

6.9 Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato"

L'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 disciplina l'accesso civico, quale diritto di "*chiunque*", anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, così consentendo un controllo diffuso da parte della collettività su tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell'organizzazione, dell'andamento gestionale e dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dell'attività istituzionale della società medesima.

Il legislatore, infatti, ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 90 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente. In ogni caso, l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della cit. legge n.241/90: quest'ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

Il comma 2 dello stesso art.5 ha introdotto, inoltre, una nuova tipologia di accesso civico c.d. "generalizzato" ai sensi del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*": è un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all'attività societaria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato "*da chiunque*", non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, né si richiede alcuna motivazione rispetto all'esercizio del diritto. L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" e deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990, n. 241



(c.d. “accesso documentale”).

Entrambi gli istituti sono stati oggetto di istruzione operativa (**IST.COMAM/01 del 11 aprile 2019**) che ha come scopo quello di garantire, nelle forme previste dalla legge, l’esercizio del diritto di accesso nelle sue due forme disciplinate dall’art.5. L’istruzione è stata prontamente pubblicata sul sito web AQP, al link di seguito indicato, in uno con tutta la modulistica necessaria.

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/Trasparenza/Altri%20contenuti/Accesso%20civico>

Sempre a luglio 2019 è stato pubblicato allo stesso link il “**Registro accessi**” secondo le indicazioni fornite dal Socio Regione Puglia, sul modello predisposto dall’ANAC.

6.10 La trasparenza in ASECO

Quanto agli adempimenti di trasparenza della società ASECO, si premette che gli obblighi afferiscono alle attività di pubblico interesse svolte, mentre per le attività commerciali in regime concorrenziale di mercato e non qualificabili di pubblico interesse sussistono solo obblighi di trasparenza sull’organizzazione (cfr. Linee Guida n.1134/2017). A tal fine è necessario che ASECO, d’intesa con AQP, distingua le attività di pubblico interesse dalle attività commerciali sotto i profili dell’organizzazione, delle modalità di gestione, della gestione contabile.

Nei limiti degli obblighi di pubblicazione di cui al capoverso precedente, i Dirigenti/Responsabili della Trasparenza di AQP che si occupano delle attività in service (cfr. contratto di service tra AQP ed ASECO) sono tenuti a trasmettere documenti, dati e informazioni nel rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. n.33/2013 al Responsabile della pubblicazione dei dati di ASECO per le necessarie pubblicazioni nel sito proprio della controllata. Restano in capo ad ASECO le pubblicazioni relative alle attività non rientranti nel contratto di service. Pertanto, per ASECO e nei limiti di cui sopra, permangono gli obblighi indicati nella tabella di cui all’allegato 2 del presente Piano.

L’Amministratore Unico di ASECO, con OdS n.1/2018 del 20 aprile 2018, ha individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati per la Società.

In riferimento all’Amministratore Unico di ASECO e agli obblighi di pubblicazione ex art.14, comma 1, d. lgs. 33/2013, si evidenzia quanto segue.

L’AU è un dirigente che ha il rapporto di lavoro con AQP e che per l’incarico non percepisce emolumenti aggiuntivi alla retribuzione, tanto in linea con quanto stabilito dal Regolamento di Gruppo approvato dall’AU di AQP in data 16 marzo 2009; il riaddebito del costo lavoro da parte di AQP alla ASECO S.p.A. risponde ad una mera operazione contabile.

Lo stesso Amministratore ha, pertanto, richiamato i limiti previsti dall’art. 14 comma 1 bis: “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, [...]*”, come reso noto non solo al RPCT, ma anche all’Organismo di Vigilanza nella funzione di soggetto competente ad attestare gli obblighi di pubblicazione e al RPD/DPO.

Rispetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 14 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 all’AU è quindi riservato lo stesso trattamento previsto per tutti gli altri Dirigenti di AQP.

6.11 Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n.1134/2017, l’ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell’OIV nelle pubbliche amministrazioni (l’art. 1 co. 8 bis della legge n.190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l’Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell’Organismo di Vigilanza di AQP per Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell’Organismo di Vigilanza di ASECO per la controllata.



6. 12 Il sito web “Società Trasparente”

Il sito istituzionale, per la sezione società trasparente, è attualmente organizzato in ottemperanza alla delibera n.1134/2017. A decorrere da settembre 2019 è stato avviato il Progetto di implementazione delle soluzioni ICT attualmente in uso. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo sito istituzionale, delle piattaforme intranet, nonché dei servizi inclusi, delle applicazioni *web* e delle *app mobile* e più specificatamente è in fase di customizzazione tutta la struttura dell’albero Società Trasparente. Ad oggi siamo in una fase di progettazione e sviluppo del software che si prevede possa concludersi nella prima metà dell’anno 2020. A tal proposito in data 25 novembre 2019 si è tenuto un kick-off meeting di presentazione del progetto.

6. 13 Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell’integrità

I soggetti attivi in AQP (RAT) che devono collaborare con il RPCT per garantire l’efficace attuazione degli obblighi di trasparenza ed il relativo monitoraggio, in base all’attuale organizzazione, sono indicati nella Tabella (All. 2 del Piano) come Responsabili del flusso informativo.

Il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne che provvede a pubblicare sul sito istituzionale “*Società Trasparente*” i dati e i documenti forniti dai Responsabili del flusso informativo e da eventuali delegati.

In AQP il Responsabile della Pubblicazione dei dati è il dott. Vito Palumbo.

Al fine di favorire l’ampia condivisione dei processi aziendali, il RPCT dà impulso all’attuazione della trasparenza, offrendo alla struttura aziendale, collaborazione e suggerimenti, predisponendo la modulistica ove necessaria, organizzando incontri formativi e chiedendo riscontro del monitoraggio e dell’aggiornamento delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, nelle sezioni e nelle sottosezioni.

Negli adempimenti degli obblighi di pubblicazione dei dati, occorre tener conto delle disposizioni di legge in materia di trasparenza nonché delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, come prescritte dalle delibere dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (cfr. paragrafo 6.5 della presente sezione).

6. 14 Monitoraggi sulla trasparenza

Il RPCT esegue il monitoraggio circa il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei Responsabili del flusso informativo e, comunque, di tutto il personale AQP interessato. In particolare, il RPCT effettua delle verifiche a campione e svolge attività di monitoraggio, tracciandole tramite *screen-shot* della pagina *web*. Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, dati e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, provvede ad inviare formale sollecito ai Responsabili del flusso informativo, assegnando un termine massimo per l’adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede alle segnalazioni previste dalla normativa vigente.

In occasione della redazione del PTPCT 2020-2022, è stata condivisa con ciascun Responsabili del flusso informativo la *Tabella degli obblighi di pubblicazione* rispetto alla quale non si registrano sostanziali variazioni e nella quale è stata inserita per ciascun obbligo la cadenza temporale dei monitoraggi.

Le informazioni ambientali (scarichi, emissioni, qualità, fanghi di depurazione, ecc.) utili ai fini dell’attività istituzionale la pubblicazione avviene come file riepilogativo suddiviso per impianto e nel Bilancio di Sostenibilità come dato cumulato. Le altre informazioni ambientali quali “Stato dell’ambiente”, “Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto”, “Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi di impatto”, “Relazioni sull’attuazione della legislazione”, “Stato della salute e della sicurezza umana” sono presenti sul sito dell’ARPA e sul sito del Ministero dell’Ambiente.

Nel corso del 2019 ciascun Responsabile è stato sensibilizzato all’attuazione degli obblighi di pubblicazione con nota del 10 maggio 2019 prot. n. 39325 e del 13 settembre 2019 prot. n. 73515, oltre alle numerose mail/interlocuzioni tra l’UO Anticorruzione e Compliance e i singoli Responsabili come supporto sulle



modalità e i tempi degli obblighi previsti.

L'obbligo di tenere aggiornato il dato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale (ad esempio i curricula dei dirigenti).

La locuzione "*aggiornamento tempestivo*" comporta l'obbligo di procedere alla pubblicazione entro i venti giorni decorrenti dal momento in cui è disponibile il documento, dato o informazione. Ove sia previsto, l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale" la pubblicazione deve avvenire nei venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, semestrale o dell'annualità.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi. Decorsi i termini di legge, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che viene meno, fermo restando la possibilità per chiunque di presentare l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n.33/2013.

6. 15 Interazioni con gli Stakeholders interni ed esterni

Le interazioni con gli stakeholders interni ed esterni all'azienda, sono condotte da AQP nel rispetto delle norme e dei principi espressi dal Codice Etico. Le macrocategorie di utenti, fornitori, personale, istituzioni e ambiente sono realtà articolate e diverse. AQP cerca di ascoltare le legittime richieste delle parti interessate, creando occasioni di confronto e di possibili sinergie. In particolare, il documento aziendale che stigmatizza ed elogia il dialogo costruttivo e partecipato con gli stakeholders è il bilancio di sostenibilità approvato col bilancio finanziario della Società nell'ambito del progetto "Report Integrato" e che è regolarmente pubblicato sul sito nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Bilanci".

Tale documento redatto da AQP illustra come la Società contribuisca alla diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e alla conservazione del patrimonio naturale e culturale del territorio. AQP, nel ruolo che riveste, come gestore del Servizio Idrico Integrato, attraverso il bilancio di sostenibilità, oltre a rendicontare la capacità di creare valore, esplicita come l'operato aziendale vada nella direzione di un valore responsabile e sostenibile rispettoso dell'equilibrio economico, dell'ambiente e delle risorse umane. Inoltre, al fine di promuovere l'attività dell'AQP, è prevista la pubblicazione degli aggiornamenti sul sito web istituzionale mentre l'interazione con i cittadini è effettuata attraverso delle newsletters rivolte anche al personale dipendente, la divulgazione di video, immagini, interviste e la pubblicazione di un giornale trimestrale.

Sempre nell'ambito dell'interlocuzione con gli *stakeholders* esterni, di particolare rilievo è il progetto di Customer Experience Management che intende integrare ed evolvere le esperienze di Customer Satisfaction Analysis e Customer Relationship Management, seguendo un percorso graduale ed incrementale per migliorare la percezione delle esigenze e delle aspettative dei clienti.

La progettazione del nuovo Customer Experience Management, non può che partire dalla capacità dell'Azienda di interagire con il cittadino.

AQP deve far fronte a clienti sempre più "smart", tecnologicamente evoluti, tuttavia, non può trascurare quella fetta di cittadini che restano avulsi o lontani dall'evoluzione tecnologica e pertanto necessitano di canali tradizionali di contatto, quali un Front Office.

Quindi non c'è un canale corretto per definizione: Contact Center; Web; Social network; Newsletter; Front Office; App; il canale giusto è quello che il cliente sta usando in questo momento e quindi AQP ha messo a punto una strategia di contenuti e di paradigmi specifici ciascun cittadino nella sua specificità.

Ciò consente di fatto ai cittadini ed alle associazioni dei consumatori di comunicare con l'azienda in maniera realmente multicanale, dando le proprie impressioni ed esigenze che l'azienda può recepire in maniera continua, favorendo una consapevole capacità d'interpretazione dell'azione pubblica della Società e una maggiore partecipazione e coinvolgimento della collettività.